

# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

---

## **PARTE PRIMA**

---

### **DESCRIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI**

<b>a) Importo totale dei lavori (base d'asta):</b>	<b>€ 889.518,07</b>
<b>b) Oneri per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso:</b>	<b>€ 43.403,62</b>
<b>c) Totale appalto (a + b):</b>	<b>€ 932.921,69</b>

## *Indice*

<b>NORMATIVA GENERALE – ABBREVIAZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....</b>	<b>6</b>
Art. 1. <i>Oggetto dell'appalto .....</i>	<i>6</i>
Art. 2. <i>Ammontare dell'appalto .....</i>	<i>22</i>
Art. 3. <i>Modalità di stipulazione del contratto .....</i>	<i>22</i>
Art. 4. <i>Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili .....</i>	<i>23</i>
Art. 5. <i>Gruppi di lavorazioni omogenee; categorie contabili, categorie scorporabili e relativi importi .....</i>	<i>23</i>
<b>CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE .....</b>	<b>26</b>
Art. 6. <i>Documenti che fanno parte del contratto .....</i>	<i>26</i>
Art. 7. <i>Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto .....</i>	<i>32</i>
Art. 8. <i>Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....</i>	<i>32</i>
Art. 9. <i>Fallimento dell'Appaltatore.....</i>	<i>33</i>
Art. 10. <i>Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere .....</i>	<i>33</i>
Art. 11. <i>Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .....</i>	<i>34</i>
Art. 12. <i>Convenzioni europee in materia di valuta e termini.....</i>	<i>34</i>
<b>CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE .....</b>	<b>34</b>
Art. 13. <i>Consegne e inizio dei lavori .....</i>	<i>34</i>
Art. 14. <i>Periodo contrattuale: mobilitazione, termine per l'ultimazione dei lavori e scadenza intermedia; sospensioni programmate; manutenzione gratuita .....</i>	<i>35</i>
Art. 15. <i>Proroghe .....</i>	<i>36</i>
Art. 16. <i>Sospensioni ordinate dal D.L. ....</i>	<i>37</i>
Art. 17. <i>Sospensioni ordinate dal RUP.....</i>	<i>38</i>
Art. 18. <i>Penali in caso di ritardo .....</i>	<i>38</i>
Art. 19. <i>Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma.....</i>	<i>39</i>
Art. 20. <i>Inderogabilità dei termini di esecuzione.....</i>	<i>40</i>
Art. 21. <i>Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....</i>	<i>41</i>
<b>CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI .....</b>	<b>41</b>
Art. 22. <i>Lavori a misura .....</i>	<i>41</i>
Art. 23. <i>Lavori a corpo .....</i>	<i>41</i>
Art. 24. <i>Lavori in economia .....</i>	<i>42</i>
Art. 25. <i>Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....</i>	<i>42</i>
<b>CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA .....</b>	<b>42</b>
Art. 26. <i>Spese contrattuali, imposte e tasse.....</i>	<i>42</i>

Art. 27.	<i>Anticipazione - Pagamenti in acconto – Tracciabilità dei pagamenti</i>	43
Art. 28.	<i>Pagamenti a saldo</i>	44
Art. 29.	<i>Ritardi nel pagamento delle rate di acconto</i>	45
Art. 30.	<i>Ritardi nel pagamento della rata di saldo</i>	46
Art. 31.	<i>Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo</i>	46
Art. 32.	<i>Anticipazione del pagamento di taluni materiali</i>	46
Art. 33.	<i>Cessione del contratto, vicende soggettive dell'esecutore del contratto e cessione dei crediti</i>	4
7		
<b>CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE</b>		<b>47</b>
Art. 34.	<i>Cauzione provvisoria</i>	47
Art. 35.	<i>Cauzione definitiva</i>	47
Art. 36.	<i>Riduzione delle garanzie</i>	48
Art. 37.	<i>Obblighi assicurativi a carico dell'impresa</i>	49
<b>CAPO 7 – VARIANTI E PREZZI APPLICABILI</b>		<b>50</b>
Art. 38.	<i>Variazione dei lavori</i>	50
Art. 39.	<i>Varianti per errori od omissioni del progetto esecutivo</i>	51
Art. 40.	<i>Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi</i>	52
<b>CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</b>		<b>52</b>
Art. 41.	<i>Norme di sicurezza generali</i>	52
Art. 42.	<i>Sicurezza sul luogo di lavoro</i>	52
Art. 43.	<i>Piano di sicurezza e di coordinamento</i>	52
Art. 44.	<i>Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento</i>	53
Art. 45.	<i>Piano operativo di sicurezza</i>	53
Art. 46.	<i>Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza</i>	54
<b>CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO</b>		<b>54</b>
Art. 47.	<i>Subappalto</i>	54
Art. 48.	<i>Responsabilità in materia di subappalto</i>	56
Art. 49.	<i>Pagamento dei subappaltatori</i>	57
<b>CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO</b>		<b>58</b>
Art. 50.	<i>Accordo bonario e transazione</i>	58
Art. 51.	<i>Definizione delle controversie</i>	59
Art. 52.	<i>Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera</i>	59
Art. 53.	<i>Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori</i>	60
<b>CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE</b>		<b>62</b>
Art. 54.	<i>Ultimazioni dei lavori, presa in consegna delle opere, istruzioni d'uso e gratuita</i>	

<i>manutenzione.....</i>	<i>62</i>
<i>Art. 55. Termini per il collaudo .....</i>	<i>63</i>
<i>Art. 56. Presa in consegna delle opere ultimate.....</i>	<i>63</i>
<b>CAPO 12 - NORME OPERATIVE .....</b>	<b>64</b>
<i>Art. 57. Oneri e obblighi generali dell'Appaltatore nella gestione dei lavori .....</i>	<i>64</i>
<i>Art. 58. Oneri speciali a carico dell'Appaltatore.....</i>	<i>74</i>
<i>Art. 59. Proprietà dei materiali di scavo, demolizione e rimozione.....</i>	<i>74</i>
<i>Art. 60. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.....</i>	<i>75</i>
<i>Art. 61. Custodia del cantiere .....</i>	<i>75</i>
<i>Art. 62. Elenco prezzi contrattuale .....</i>	<i>75</i>
<i>Art. 63. Elenco prezzi di riferimento .....</i>	<i>75</i>

## NORMATIVA GENERALE – ABBREVIAZIONI

- **Legge 2248** del 1865: legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per le parti vigenti;
  - **Codice dei beni culturali e del paesaggio o CBCP**: decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - **Codice dei contratti o Cdc**: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
  - **Decreto legislativo n. 81 del 2008 o D. Lgs. 81/2008**: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - **D.P.R. 34/2000**: decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici;
  - **Regolamento**: decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici (attualmente del Codice dei Contratti);
  - **Capitolato Generale d'Appalto o CGA**: decreto ministeriale lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145.
- N.B. Per l'esecuzione dei lavori si rimanda alla specifica normativa amministrativa e tecnica posta a presidio delle diverse discipline diverse

## DEFINIZIONI

I termini che seguono, dovunque usati nel presente Capitolato e in ogni altro documento contrattuale, indicheranno:

**Appalto**: l'appalto pubblico, ai sensi del D. Lgs.163/06 e s.m.i. avente per oggetto l'esecuzione dei lavori e delle prestazioni, descritte nel presente CSA, finalizzate alla costruzione dell'opera in oggetto.

**Appaltatore**: il soggetto aggiudicatario della procedura aperta di evidenza pubblica di assegnazione dell'Appalto, cui viene affidato l'incarico della costruzione di tutte le opere illustrate e definite nei documenti contrattuali nonché dell'espletamento di tutte le obbligazioni ad esse correlate. Può essere costituito da Impresa singola o da raggruppamento temporaneo di impresa.

**Ausiliari dell'Appaltatore**: a prescindere dall'espressa indicazione come tali, sono ausiliari dell'Appaltatore tutti i soggetti (quali ad esempio i professionisti, i prestatori di lavoro autonomo e subordinato, i dipendenti in genere, i subappaltatori, i fornitori, ecc.), che comunque intervengono o si inseriscono, anche occasionalmente, nell'esecuzione dell'opera per mero fatto, nell'interesse dell'Appaltatore e/o degli ausiliari di lui, ovvero i

soggetti dei quali sia l'Appaltatore stesso, sia i suoi ausiliari comunque si avvalgono nell'adempimento delle obbligazioni assunte.

**Capitolato Speciale di Appalto o CSA:** il presente documento.

**Collaudatore/i:** i soggetti designati dal Committente e da questo retribuiti, con l'incarico di verificare, sia durante il corso dei lavori che al loro compimento, che gli stessi siano stati eseguiti in conformità ai documenti contrattuali ed alle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 141 del Cdc, e con le modalità descritte al Titolo XII del DPR 554/1999 e s.m.i..

**Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei lavori o CSE:** la persona fisica incaricata dal Committente per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui all'art. 92 del D. Lgs. 81/2008.

**Direttore di cantiere:** il soggetto, individuato dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 6 del CGA, che assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere e che è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori. Tale soggetto è il diretto interlocutore del D.L. e dovrà essere in possesso di titolo di studio (laurea in Architettura o in Ingegneria) ed esperienza adeguati all'opera oggetto dell'Appalto.

**Direttore Lavori o D.L.:** il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante a cui competono i compiti di Direzione Lavori a norma dell'art. 124 del Regolamento e dell'art. 130 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

**Direttore Operativi (nel seguito DO) e Ispettori di Cantiere (nel seguito IC):** i componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori con le funzioni previste all'art. 125 del Regolamento.

**Documenti contrattuali:** sono parte integrante del contratto i documenti di cui all'art. 110 del DPR 554/1999 e s.m.i. e di seguito elencati:

- a) Il Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP. o CGA di cui al D.M.LL.PP n. 145 del 19 Aprile 2000
- b) il presente capitolato speciale d'appalto
- c) gli elaborati grafici progettuali
- d) l'elenco dei prezzi unitari (nel seguito EPU)
- e) il piano di sicurezza e coordinamento (nel seguito PSC)
- f) il cronoprogramma (nel seguito CRP)

**DURC** (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

**Giorni di calendario o solari:** i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo" avranno il significato di giorni di calendario.

**Opera:** l'oggetto del contratto, incluso ogni onere necessario per dare l'immobile completo e finito a regola d'arte nel rispetto dei requisiti contrattuali.

**Piano di sicurezza e coordinamento o PSC:** il piano della sicurezza redatto in fase di progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 81/2008.

**Piano operativo della sicurezza o POS:** piano operativo della sicurezza redatto dall'Appaltatore e dalle imprese subappaltatrici e approvato dal CSE (art. 89, comma 1, lettera h del D. Lgs. 81/2008).

**RUP:** Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 7 e 8 del Regolamento;

**Stazione Appaltante o Committente o Amministrazione aggiudicatrice:** Regione Piemonte - Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio – Via Viotti, 8 - Torino

# DESCRIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

## CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### **Art. 1. Oggetto dell'appalto**

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2, meglio descritto negli elaborati di progetto esecutivo e, per quanto riguarda le singole lavorazioni, nella parte seconda del CSA.

#### ***Descrizione dell'intervento***

È necessaria premessa alla individuazione dei lavori del primo lotto una sintetica descrizione dell'intervento nella sua globalità.

Si prevede la ristrutturazione completa della palazzina ex portineria di villa San Remigio, procedendo dapprima con gli interventi strutturali necessari per la messa in sicurezza e salvaguardia dell'intero complesso, per poi concludere con tutte quelle attività legate alla nuova destinazione dell'immobile ed al restauro (decorazioni pittoriche, stucchi, etc.) per la conservazione e valorizzazione del bene dal punto di vista artistico.

L'esigenza di riqualificare ed adeguare il fabbricato alle norme igienico-sanitarie, ha portato a soluzioni mirate a rispondere a tutti i requisiti normativi, rispettando nel contempo al meglio i vincoli di salvaguardia architettonico-artistica a cui è soggetto il bene nel suo complesso.

Il progetto di ristrutturazione ha tenuto in conto le normative per favorire il superamento delle barriere architettoniche (Legge 13, D. M. 14/06/89 n° 236).

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione della palazzina "ex portineria" facente parte del complesso Villa San Remigio a Verbania. Attualmente il fabbricato oggetto del presente progetto esecutivo risulta non utilizzato se non come deposito temporaneo di attrezzature per la manutenzione del parco. La palazzina "ex portineria" oggetto del presente intervento dovrà essere riconvertita con destinazione ad uffici regionali, in parte connessi alla fruizione del Parco ed in parte da destinare alla ricollocazione di uffici regionali ora presenti all'interno della Villa principale.

Con contratto rep. N. 12723 del 18/09/2007 è stato affidato all' Arch.Monica Semeraro, della ATP composta dall' Arch. Paolo Clavarino, dallo Studio Semeraro Caratto Architetti Ass..ti, MCM Impianti, Studio Ing. Gallo, Dott. Geol. Bruno, l'incarico del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. L.gs 494/96 e s.m.i.

Il relativo piano di sicurezza e di coordinamento viene fornito contestualmente al presente Capitolato e ne costituisce parte integrante: esso individua le opere per la sicurezza comprese nei prezzi contrattuali e quelle eventuali riconosciute in base all'elenco prezzi allegato.

#### ***1.Descrizione del fabbricato***

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione della palazzina "ex portineria" facente parte del complesso Villa San Remigio a Verbania. Attualmente il fabbricato oggetto del presente progetto esecutivo risulta non utilizzato se non come deposito temporaneo di attrezzature per la manutenzione del parco. La palazzina "ex portineria" oggetto del presente intervento dovrà essere riconvertita con destinazione ad uffici regionali, in parte connessi alla fruizione del Parco ed in parte da destinare alla ricollocazione di uffici regionali ora presenti all'interno della Villa principale. Il fabbricato costituito da un'unica manica a tre piani fuori terra e un sottotetto risulta essere molto semplice e di forma regolare. La struttura portante è composta da muratura portante in pietra (e in parte mista a mattoni pieni) mentre i solai sono per la maggior parte con struttura portante in legno mentre in una sola stanza è presente una volta a botte. La muratura portante è realizzata con pietre lisce di varia pezzatura e forma, probabilmente prelevate dal lago, la cui disposizione è intervallata con pietre piatte spaccate in modo da stabilizzare la trama; gli elementi resistenti sono collegati con una malta, probabilmente di calce, con scarse caratteristiche meccaniche. La volta a botte è completata con inserti di piccole volte sempre a botte ortogonali alla principale in corrispondenza dell'imposta della volta medesima. I solai risultano essere tutti in legno con struttura portante composta da travi a sezione raramente rettangolare con dimensioni medie circa pari a 18-22 cm di altezza per 10-12cm di base con interasse variabile tra i 50cm ed 80cm; su di essi è disposto un tavolato di spessore circa pari a 2.5cm a sostegno di uno strato di sabbia, di spessore variabile tra 6 e 15cm, su cui sono posate le piastrelle del pavimento. E' presente un cannicciato quale controsoffitto di tutte le vecchie solette. La "soletta" a soffitto del secondo piano f.t. è stata realizzata recentemente con travi in legno ad interasse abbastanza ravvicinato e tavolato in legno. La copertura del fabbricato a quattro falde realizzata una decina di anni or sono, risulta costituita da una struttura portante in travi e travetti secondari di legno poggianti su un cordolo perimetrale in cls forse armato anch'esso di recente realizzazione. Più precisamente l'ordito presenta puntoni posizionati a 45° poggianti su due pilastri in muratura, due puntoni intermedi che sostengono a loro volta la trave di colmo, travi orizzontali, una per falda, ad interrompere la luce del puntone, travetti secondari che sostengono l'assito in legno. Al di sopra di quest'ultimo sono posizionati correnti orizzontali e correnti verticali, a formare una sorta di "tetto ventilato", e in ultimo i coppi alla piemontese. I diversi livelli del fabbricato sono collegati da una scala interna di larghezza di 1,00 m che è realizzata in muratura con pedate in pietra locale ed alzate in muratura ed intonaco. Il sottotetto è raggiungibile solamente tramite una piccola botola ricavata nella soletta dell'ultimo piano. In corrispondenza della pavimentazione al piano terreno non vi è presenza di vespaio. Tutti i pavimenti poggiano infatti direttamente su terra con interposizione di un sottile strato di posa in sabbia e cemento. In generale sono costituite da piastrelle esagonali in cemento di differenti colori, piastrelle quadrate in graniglia a grana più o meno grossa, lose rettangolari di pietra locale a spacco. La pavimentazione nel locale a volta del piano terreno è realizzata in seminato a grana grossa con campitura centrale a colori misto bruno-giallo-rosso e fasce perimetrali sempre in seminato bianco o nero e contorno bianco. L'orditura delle facciate è semplice e lineare con alternanza di finestre, portefinestre e cornici prive di serramenti. Al piano terra sono presenti due portoni in legno di un certo pregio con stipiti e voltino in pietra. Al piano primo fuori terra centralmente vi è una portafinestra che dà accesso alla lunga balconata in pietra e quattro finestre. Al piano secondo f.t. sono invece simmetricamente situate cinque finestre. Il prospetto

invece sud verso il cortiletto d'accesso presenta invece un'orditura dei serramenti totalmente asimmetrica ai vari livelli con alternanza non regolare di portoni e finestre al piano terra e finestre e portefinestre ai piani superiori. Stessa cosa più o meno dicasi per il prospetto a nord verso Villa Taranto. I tre prospetti presentano alla base una zoccolatura in cemento. Alla sommità dei predetti prospetti è presente un consistente cornicione in rilievo a più livelli. Tutti i serramenti (finestre, portefinestre e portoni) dei medesimi prospetti sono completati con decorazioni e fregi in rilievo di un certo pregio. Il prospetto verso ovest si presenta con asimmetria dell'orditura dei serramenti e assenza di fregi e coronamenti, e presenza di balconi a piano primo e secondo realizzati in lastre di pietra locale sostenute da mensole in spezzoni di putrelle e ringhiere in ferro a disegno semplice e lineare (bacchette verticali in tondino e piatti inferiore e superiore). Sulla parte sinistra del prospetto sono presenti i volumi su tutti e tre i livelli, ove sono situati i gabinetti. Tutte le facciate risultano intonacate e finite con pittura presumibilmente a calce. I serramenti esterni sono tutti lignei con telaio fisso direttamente ancorato alla muratura ed hanno vetro semplice. I portoni sono in legno massiccio. Sia le finestre che i portoni sono verniciati con smalto. Non vi è presenza di davanzale interno. Il sistema di oscuramento dei serramenti è a gelosie in legno verniciato. Le finestre al piano terreno sono provviste di grate in ferro a disegno molto semplice, a bacchette verticali ed orizzontali. I davanzali esterni delle finestre così come le soglie delle portefinestre e dei portoni, ove presenti sono in pietra grigia locale. I serramenti interni, alcuni in legno massiccio originali dell'epoca, altri invece di recente realizzazione, sono in parte interamente in legno laccato e in parte in legno con parte delle pannellature in vetro. Le partizioni interne sono realizzate in mattoni pieni o forati intonacati. I muri dei locali servizi sono in parte piastrellati ed in parte rivestiti da una pellicola plastica adesiva. Per quanto riguarda gli impianti tecnologici, l'impianto elettrico, risulta totalmente fuori norma in ogni suo componente sia relativamente alle linee più vecchia sia per quelle realizzate recentemente. Il contatore delle ente fornitrice dell'energia elettrica è posizionato in un armadietto incassato sulla facciata principale. All'interno del fabbricato non esiste alcun quadro di distribuzione e non vi è impianto di messa a terra. L'impianto di illuminazione interna è costituito solamente da qualche plafoniera a lampada fluorescente. L'impianto di telefonia e dati è del tutto assente, così come l'impianto antintrusione e l'impianto citofonico. L'impianto idrico sanitario risulta costituito da n. 2 servizi interni non completi di tutte le apparecchiature oltre ai gabinetti sul ballatoio su ogni piano. Non è presente l'allacciamento alla pubblica fognatura e lo scarico avviene tramite pozzo nero. L'impianto gas è presente e il contatore è posizionato in apposito armadietto metallico sulla sinistra della facciata principale verso lago. Tutta la facciata risulta attraversata esternamente dalla tubazione in ferro che dal punto di consegna arriva fino al contatore dalla parte opposta del prospetto. All'interno sono presenti punti gas realizzati con tubazioni in rame assolutamente volanti e fuori norma. L'impianto termico è praticamente inesistente. Sono presenti alcuni camini dei quali sicuramente quello di maggior pregio risulta essere quello in pietra situato al piano terreno nel locale ove è presente la grande volta in mattoni. Le aree esterne al fabbricato, da prendere in considerazione in questo intervento sono quella relativa al cortiletto antistante al prospetto sud delimitata da un muro di forma curvilinea di differenti altezze e quella antistante il prospetto ovest a confine con il fabbricato adiacente. Le aree attualmente sono sistemate in parte a prato incolto e in parte pavimentato con losse di pietra.

## **2. Descrizione del progetto**

Oggetto del presente progetto esecutivo redatto secondo le indicazioni riportate nelle precedenti fasi progettuali di progetto preliminare e definitivo approvati e' il restauro e la rifunzionalizzazione della palazzina "ex portineria" facente parte del complesso Villa San Remigio a Verbania .

Come riportato dal citato accordo programmatico la palazzina "ex portineria" dovra' essere riconvertita con destinazione ad uffici regionali, in parte connessi alla fruizione del Parco ed in parte da destinare alla ricollocazione di uffici regionali ora presenti all'interno della Villa principale ed in altre sedi.

In conseguenza delle ultime esigenze i locali saranno così distribuiti:

Piano terreno: uffici regione e biglietteria Parco, servizi , locale tecnico.

Piano primo (2°ft): uffici Regionali e servizi.

Piano secondo (3°ft): uffici Regionali e servizi.

Entrando più nel dettaglio della proposta progettuale, esaminando le allegate piante di progetto, si evidenzia che al piano terreno sono stati destinati due locali ai n. 3 funzionari regionali di cui uno (il salone "aulico") condiviso con il personale (1 addetto ) della biglietteria.

L'accesso dell'utenza del Parco e del personale biglietteria personale della Regione avverrà dall' accesso lato strada fronte lago.

Al piano terreno troveranno posto anche i servizi ad utilizzo utenti Parco, personale biglietteria e Regione, nonché l'ampio locale tecnico (armadi dati, quadri elettrici, ecc.) e il vano scala con relativo vano ascensore. L'accesso del personale della Regione, i cui uffici e servizi saranno dislocati ai piani superiori, e degli eventuali visitatori avverrà attraverso l'ingresso che affaccia sul giardinetto lato nord confinante con i giardini di Villa Taranto. L'ingresso sarà gestito tramite videocitofono direttamente dal personale della regione ai piani superiori o eventualmente dall'addetto alla biglietteria al piano terreno o da un eventuale servizio futuro di portineria.

Al piano terreno troverà posto anche il servizio igienico per persone con limitata capacità motoria a disposizione ed in comune con le varie tipologie di utenze.

Il grande locale "aulico" verrà suddiviso in aree di lavoro di differente tipologia con elementi d'arredo mobili (divisori mobili, librerie, espositori ecc). Questo locale potrà infatti essere utilizzato anche (compatibilmente con gli spazi a disposizione) per esposizioni di brochures, manifesti, materiale divulgativo in genere riguardante il complesso di Villa san Remigio.

L'accesso al locale tecnico, in comune chiaramente per le varie attività, potrà avvenire sia dall'esterno, quindi con grande agevolazione per il trasporto delle attrezzature tecniche, sia dall'interno.

Al piano primo (2°ft) accessibile a tutti tramite la nuova scala interna e anche alle persone con limitata capacità motoria tramite l'ascensore a norma predisposto, saranno dislocati gli uffici utilizzati dal personale della Regione e i relativi servizi igienici suddivisi per maschi e femmine. Sarà presente una sala riunione da utilizzare eventualmente come ufficio per tre persone, un ufficio per una persona, un ufficio per due persone, un ufficio per due/tre persone.

Il secondo piano (3°ft) sarà distribuito secondo i medesimi spazi del secondo piano, ma al posto della sala riunioni vi sarà un ufficio per due/tre persone.

Dal punto di vista tecnico un'analisi più approfondita degli elementi architettonici e del loro grado di fatiscenza ha confermato ciò che in fase preliminare e definitiva era stato evidenziato e cioè che lo stato eccessivo del degrado, costringe alla sostituzione di alcuni elementi sia strutturali sia di finitura con l'esecuzione di nuovi manufatti realizzati con le medesime tecniche costruttive e

stessi materiali.

E' prevista quindi la sostituzione degli elementi strutturali orizzontali esclusa la sola volta in mattoni (che dovrà tuttavia essere consolidata), con riposizionamento degli elementi nuovi realizzati con la stessa tecnica di quelli esistenti in posizioni quasi identiche alle preesistenti fatto salvo il rispetto della normativa attuale in termini di superamento delle barriere architettoniche (eliminazione dei dislivelli su uno stesso piano).

Non e' prevista la realizzazione di nuovi orizzontamenti con aumento della superficie utile ne' alcuna modifica della sagoma e della cubatura dell'edificio per l'installazione degli impianti tecnologici.

Saranno invece realizzate modifiche dell'assetto planimetrico con esclusione della struttura muraria portante( interessata solo dalla chiusura e/o allargamento di nicchie o passaggi ), al fine di adeguare la distribuzione interna degli ambienti alle esigenze della nuova destinazione d'uso.

I collegamenti verticali altresì verranno modificati con eliminazione della esistente scala (non a norma) , realizzazione di nuovo vano scala con ascensore come richiesto dalla normativa per il superamento delle barriere architettoniche.

Verranno salvaguardati gli elementi architettonici di pregio all'interno ed all'esterno dell'edificio (pavimento in mosaico, camino, volta...).

Sono stati ottenuti i pareri e le autorizzazioni necessari dagli enti preposti al loro rilascio.

### **3. Descrizione dell'intervento**

L'intervento si concretizzerà a grandi linee attraverso:

- il consolidamento della struttura portante dell'edificio con sostituzione di tutti gli orizzontamenti lignei degradati (esclusa la volta), consolidamento della volta in muratura esistente,il consolidamento della muratura perimetrale in corrispondenza del nuovo vano scala.
- l'allargamento o chiusura di vani porta anche in corrispondenza della muratura portante e la creazione di alcuni setti in muratura armata al p.t.;
- il consolidamento della muratura portante con interventi "cuci e scuci";
- la realizzazione di un nuovo vano scala e di un vano ascensore interno il tutto in c.a.;
- la realizzazione di un nuovo vespaio a piano terreno con la costruzione di un cordolo in cls armato parzialmente anche all'esterno del fabbricato;
- la realizzazione di nuove partizioni interne ove necessarie;
- la realizzazione di controsoffitti ;
- la rimozione parziale (50%) dell'intonaco esterno e il relativo rifacimento;
- il recupero della pavimentazione interna in mosaico a piano terreno;
- la rimozione e sostituzione delle pavimentazioni interne ed esterne;
- la rimozione e sostituzione dei serramenti esterni ed interni e delle gelosie con recupero di quelli di maggior pregio;
- il rifacimento delle facciate con recupero o rifacimento degli elementi decorativi
- la pulitura delle parti in pietra conservate;
- la sostituzione delle parti in pietra ammalorate, compreso il balcone della facciata ovest;
- il recupero o sostituzione delle parti in ferro ammalorate;
- la sostituzione dei pluviali;
- realizzazione opere di decorazione;
- la realizzazione di opere di isolamento termico;
- il rifacimento dell'impianto idrico sanitario, così come l'installazione di un nuovo

impianto di climatizzazione;  
-il rifacimento completo dell'impianto elettrico, fonia e dati;  
-la realizzazione di impianto antincendio;  
-la realizzazione di impianto d'allarme;  
-la realizzazione di un impianto ascensore a norma per disabili;  
-collegamento alla rete fognaria comunale;  
-lo spostamento dei contatori dei vari enti fornitori dei servizi (acqua, energia elettrica, gas);  
-la sistemazione dell'area verde di competenza con sostituzione dove indicato delle pavimentazioni e realizzazione di rampe per persone con ridotta capacità motoria.

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione appaltante e previste dal successivo art. 5 risultano essere quelle indicate al Capo II della parte seconda presente capitolato (descrizione delle opere da eseguirsi), quelle relative alle opere strutturali e agli impianti indicate sui relativi Capitolati allegati al presente documento.

**OPERE STRUTTURALI (cenni)- vedere capitolato speciale opere strutturali allegato.**

Dall'analisi svolta sugli orizzontamenti come detto è apparsa non percorribile la via del recupero dei solai esistenti per i motivi precedentemente esposti.

Perciò considerando sui solai una sovraccarico accidentale pari a 2.00 kN/m<sup>2</sup> ed un carico permanente pari a 2.80 kN/m<sup>2</sup> (escluso p.p.) si prevede un intervento di rifacimento dei solai realizzando travi in legno, collegate ad un getto di completamento in calcestruzzo armato strutturale alleggerito di spessore pari a 5cm tramite specifici connettori in metallo passanti il tavolato maschiato. Tale soluzione garantisce nuovi solai con prestazioni meccaniche certe e durature aventi intradosso completamente in legno di qualità adatto da lasciare in vista. L'intervento sarà eseguito a comparti mantenendo, in prima battuta, le travi esistenti come stabilizzatrici delle murature esistenti, per poi rimuoverle prima della posa del nuovo tavolato.

Inoltre per stabilizzare le murature ed annullare l'espulsione dello spigolo del fabbricato per effetto della volta a botte è previsto l'inserimento di catene metalliche nei muri a diversi livelli durante l'intervento statico sui solai.

Infine si prevede sulla volta a botte un intervento di consolidamento durante il quale si procederà a svuotare il manufatto per poter realizzare all'estradosso una cappa in cemento armato con annegate putrelle sagomate seguenti l'andamento della volta e con rete elettrosaldata connessa alla volta esistente; tale intervento garantirà un aumento delle portate ripristinando il naturale comportamento membranale dell'elemento portante.

In conseguenza di quanto riportato precedentemente, e' quindi prevista la rimozione di tutte le solette in legno presenti nel fabbricato tranne quelle a soffitto del secondo piano (3° f.t.) di recente realizzazione e il loro rifacimento con travi e assito in legno e soletta collaborante in cls armato. Su richiesta della Soprintendenza le nuove solette realizzate non saranno lasciate a vista ma saranno controsoffittate con lastre in cartongesso.

Verranno eseguite tutte le demolizioni delle partizioni interne non portanti e di minime porzioni di struttura portanti per l'allargamento di alcuni passaggi per renderli a norma rispetto alla normativa sulle barriere architettoniche, della scala esistente onde poter permettere la realizzazione dello schema distributivo concordato con l'amministrazione regionale. Verranno utilizzati a seconda delle

necessità mattoni forati da 8 e 12 cm , materiali alleggeriti quali mattoni in gasbeton (REI 120') e cartongesso.

Gli interventi sulla muratura portante, per apertura o chiusura di vani di passaggio verranno realizzati con muratura di mattoni pieni e posa di putrelle in ferro di adeguata dimensione con le modalita' tempistiche indicate dallo strutturista direttore dei lavori.

Ove necessario (vecchie tracce di impianti, fessurazioni varie, ecc) la muratura portante verrà consolidata e rinforzata con interventi di "cuci e scuci" e rabboccamenti con malta di cemento (ove presente pietrame); le nicchie ed alcune finestre come indicato negli elaborati grafici saranno chiuse con muratura portante con pietre e malta come le murature esistenti.

Sarà altresì realizzato un setto in muratura armata ai piani terreno e primo in corrispondenza dei servizi igienici.

Verrà realizzato, in corrispondenza di tutti i locali al piano terreno, tranne che nel salone con il mosaico come detto, un vespaio su igloo in materiale plastico a perdere posati su magrone in cls, tessuto non tessuto e guaina d'impermeabilizzazione, getto soprastante in cls con rete elettrosaldata.

La realizzazione del suddetto vespaio comporterà l'esecuzione di uno scavo di altezza sufficiente ma non tale da richiedere opere di sottomurazione, almeno generalizzata. La "scarpa" di fondazione della struttura muraria portante infatti dai nostri sondaggi effettuati sembra essere sufficientemente consistente e di altezza adeguata. (vedi foto) e non vi è segno di particolari cedimenti della muratura dovuta alla natura del terreno sottostante.

Verrà realizzato un nuovo cordolo di fondazione parzialmente in esterno onde non interferire con la pavimentazione del locale aulico al p.t.

Verranno eseguiti tutti gli scavi esterni per la realizzazione degli allacciamenti ai vari servizi e della rete di scarico dei pluviali.

## **OPERE ARCHITETTONICHE**

Tutte le pavimentazioni verranno rimosse e non verranno recuperate perché non di pregio. Solamente la pavimentazione a piano terreno nel salone "aulico" su espressa richiesta della Soprintendenza verrà mantenuta e restaurata.

Le nuove pavimentazioni degli altri locali posate su sottofondo di spessore sufficiente (10 cm) al fine di garantire il comodo passaggio delle reti degli impianti, saranno realizzate in formelle di cotto trattato a cera dall'azienda produttrice per gli uffici e i disimpegni ai vari piani, mentre per i locali servizi igienici è previsto un pavimento in formelle di marmo e rivestimento in piastrelle di ceramica tinta unita.

La pavimentazione del locale tecnico al piano terreno sarà realizzata con pavimento modulare galleggiante con finitura in laminato plastico.

Le pavimentazioni esterne e la rampa per l'accesso delle persone con limitata capacità motoria verranno realizzate in pietra locale (Beola) fiammata o bocciardata. Così anche la realizzazione delle copertine in pietra dei muretti delimitanti il giardinetto esterno.

La scala sarà realizzata con struttura metallica, rampe (pedate) in pietra locale Beola scura con finitura spazzolata, mancorrenti e parapetti in ferro e acciaio inox.

Le rampe delle scale per l'accesso ai piani superiori dovranno essere totalmente realizzate rispettando portata della struttura e dimensionamento a norma di legge sia per quanto concerne il superamento delle barriere architettoniche che le disposizioni in termini di prevenzione incendi.

Per quanto riguarda il problema dell'umidità, verificata l'intensità e la diffusione

dell'umidità' ascendente, che e' quella piu' ricorrente in queste situazioni, verra' utilizzata la migliore tecnologia possibile all'eliminazione o riduzione della medesima utilizzando intonaci macroporosi traspiranti antiumido eco-compatibili esclusivamente a base di calce naturale e successivo trattamento di finitura con pittura traspirante a base di calce.

Ogni intervento in tal senso cosi' come anche la scelta dei colori delle facciate, dei decori, dei serramenti, o il recupero delle decorazioni esterne od interne saranno chiaramente sottoposti all'approvazione della Sovrintendenza.

Gli intonaci sia interni che esterni saranno in parte rimossi ove ammalorati e le superfici dei muri nonche' i relativi giunti saranno opportunamente lavate, ripulite e consolidate in modo da riportare in superficie il piu' possibile i materiali (pietre e mattoni) costituenti la muratura.

Particolare cura sara' posta soprattutto al piano terreno nell'individuare prima della rimozione degli intonaci, la presenza di eventuali decorazioni tipo affreschi di un qualche pregio. Gli intonaci nuovi sia quelli antiumido al piano terreno che quelli agli altri piani saranno esclusivamente a base di calce onde permettere una corretta traspirabilita' della muratura.

Tutte le superfici ottenute saranno quindi opportunamente trattate con apposito rasante per uniformare la finitura.

La tinteggiatura esterna sara' realizzata con pitture a calce pigmentate con terre e pigmenti puri con successivo trattamento superficiale idrorepellente e traspirante mediante prodotto silossanico formulato per il restauro a dispersione acquosa. Il lavoro di protezione dovrebbe essere ripetuto ogni sette anni per garantire la durata dei restauri realizzati .

Le decorazioni a trompe l'oeil sulle finestre tamponate saranno realizzate con colori a emulsione acrilica su intonaci appositamente preparati, con protezione superficiale idrorepellente traspirante .

Gli interni saranno tinteggiati a calce nelle tinte indicate dalla D.L.; i soffitti interni in cartongesso invece saranno tinteggiati con idropittura traspirante.

Sono previste lavorazioni specialistiche per quanto riguarda il restauro (consolidamento e pulizia ) del camino in pietra arenaria al piano terra, il restauro del mosaico pavimentale e la decorazione della volta del salone.

Come detto, è previsto l'inserimento dell'ascensore per l'accesso a tutti i piani da parte di persone con ridotta capacità motoria .

Le altezze minime richieste dei vani di testata dei macchinari permettono in ogni caso l'installazione all'interno del fabbricato ma in zona non troppo perimetrale, dal momento che non sarebbe consentita la realizzazione di torrini sulle falde del tetto per l'alloggiamento dell'extracorsa. Dovrà essere eseguito uno scavo per la realizzazione della fossa dell'ascensore, che in ogni caso non dovrebbe creare problemi dal momento che, come risulta dall'indagine geologica allegata la falda risulta essere ben al di sopra del livello di scavo necessario.

La testata dell'impianto ascensore del tipo elettrico (essendo di ingombro ed altezza molto ridotti) potrà sicuramente essere contenuta fra il piano sottotetto e le falde inclinate della copertura.

Non vi sarà necessità di apposito locale macchine per il funzionamento del medesimo, ma il quadro sarà collocato nel nuovo sottoscala.

La cabina dell'ascensore sarà di dimensioni e caratteristiche (pulsantiere ecc.) a norma legge barriere architettoniche e avrà le porte con finitura in acciaio inox satinato.

I serramenti verranno totalmente rimossi e saranno sostituiti con analoghi

serramenti con identico disegno a quelli esistenti, realizzati in legno di larice americano successivamente verniciato.

Le finestre e portefinestre saranno realizzati completi di ogni accessorio e ferramenta necessario a garantire la tenuta all'aria e all'acqua. Le finestre e portefinestre saranno dotate di vetrocamera 4/15 gas argon/4 con lastra bassoemissiva con valore di K a norma di legge. Per quanto riguarda i portoni di accesso al fabbricato e' previsto il mantenimento e recupero dei due portoni esistenti sul prospetto verso lago e del portone in corrispondenza del nuovo locale tecnico prospiciente il giardinetto interno. Tutti gli altri portoncini ( vetrati e non ) verranno sostituiti.

E' prevista la realizzazione in corrispondenza dei due ingressi al piano terreno verso strada di due bussole d'ingresso in legno verniciato: quella principale di accesso del pubblico sara' realizzata con serramenti vetrati e ante scorrevoli in cristallo antisfondamento ad apertura automatica, provviste - nel caso fungano da uscite di emergenza- di sgancio delle ante vetrate affinchè siano apribili a spinta. L'altra pur mantenendo le stesse caratteristiche estetiche sara' dotata di una semplice porta in legno con specchiatura vetrata a un battente.

Per quanto riguarda il sistema di oscuramento delle finestre e portefinestre, dopo un'attenta analisi e' apparsa improbabile ed antieconomico il recupero degli elementi esistenti. E' infatti quindi prevista la sostituzione delle attuali gelosie con elementi del tutto simili agli esistenti.

La geometria e l'equilibrio delle facciate principali nord, est, sud, non verranno alterate dal momento che le dimensioni e la posizione delle aperture esistenti sia finestre che portefinestre non verranno variate. Sul prospetto interno ovest, le uniche modifiche saranno la trasformazione di una porta d'accesso in una finestra al piano terreno, l'eliminazione dei sopra luce in corrispondenza delle due porte finestre al primo e secondo piano sul balcone con ampliamento del serramento apribile, la chiusura di due finestre in corrispondenza della nuova scala e, in corrispondenza del volume esterno destinato ad ospitare le unita' esterne per il raffrescamento, la sostituzione dei sopra luce delle porte con griglie per l'aerazione.

Sul prospetto nord invece l'unica modifica sara' la chiusura di due finestre in corrispondenza della nuova scala al primo e secondo piano.

Le porte interne verranno tutte rimosse perche' di poco pregio ed in numero insufficiente a soddisfare la nuova distribuzione interna.

Le nuove porte interne saranno a battente in legno massello con riquadri come esistenti o scorrevoli tipo "scrigno" in legno tamburato con specchiature e telai fissi da verniciare a smalto satinato.

Le porte interne d'emergenza in corrispondenza dei vani scala e del locale tecnico saranno in ferro del tipo tagliafuoco REI 120' e saranno provviste di maniglione antipanico a norma di legge.

I servizi igienici saranno forniti di apparecchiature in ceramica smaltata e rubinetteria in acciaio cromato. Il servizio a disposizione delle persone con ridotta capacità motoria sarà di dimensioni a norma e completo di tutte le apparecchiature di legge.

Per quanto concerne le opere relative all'isolamento termico dell'edificio verrà realizzato al piano sottotetto un massetto in cls alleggerito con polistirolo previa interposizione di strato in pannelli di EPS di spessore 10 cm.

Saranno recuperate le parti in pietra esistenti ancora in buono stato di conservazione utilizzando sistemi ecologici a basso impatto per la pulitura delle superfici lapidee che verranno mantenute (balconi e davanzali esterni). Altri elementi in pietra dovranno essere sostituiti perchè troppo degradati (alcune soglie

in Beola). Le lastre di pietra del balcone presente sul lato interno ovest saranno sostituite con lastre in pietra Beola scura con finitura spazzolata, perchè non in grado di garantire un sufficiente grado di sicurezza sia a livello di sovraccarico normativo che di distacco di frammenti. Le mensole (in putrelline) altresì che sostengono le medesime lastre andranno sostituite con modiglioni in pietra Beola bocciardata.

Le pedate della nuova scala interna verranno realizzate in pietra Beola scura con finitura spazzolata e costa toro. E' prevista una zoccolatura laterale, così come il rivestimento delle alzate, in legno verniciato.

Sarà realizzata sempre in pietra Beola scura anche la cornice attorno alle porte di accesso all'ascensore ai vari piani.

Tutte le parti in pietra saranno poi trattate con prodotti protettivi idrorepellenti non filmogeni.

Gli elementi decorativi in materiale cementizio (cornici delle finestre e portefinestre, ecc. in facciata, così come i cornicioni) verranno opportunamente conservati e ripristinati ove ammalorati e ricostruiti ove mancanti, secondo un ciclo di consolidamento ben definito.

Le parti in ferro, ove mantenute, saranno sottoposte a adeguato trattamento conservativo. Le grate di protezione alle finestre a piano terreno se mancanti o non più in grado di garantire la sicurezza per il degrado del materiale verranno realizzate con disegno identico alle esistenti. La ringhiera relativa ai due balconi verso cortile dovrà essere sostituita perchè non più in grado di garantire sicurezza con una del tutto simile realizzata sempre in piatti e tondini in ferro.

Ove necessario in vani finestra con davanzale ad altezza inferiore a 90 cm saranno realizzate barre di protezione in ferro alle finestre a norma legge 626.

I mancorrenti della scala interna saranno realizzati in ferro verniciato e acciaio inox satinato. Il portone in ferro esistente all'ingresso del cortiletto lato nord verrà sostituito con uno di analogo disegno.

Tutte le parti in ferro verranno poi trattate con antiruggine e smalto ferromicaceo.

Tutti i serramenti esterni, finestre e portefinestre, gelosie saranno fornite già verniciate in laboratorio con finitura in smalto satinato così le porte interne saranno verniciate in opera previa mano di sottofondo con due mani di vernice all'acqua con finitura satinata. I portoni nuovi o recuperati saranno trattati con vernice impregnante non filmogena (dopo trattamento di sverniciatura nel caso di quelli esistenti conservati).

Tutti i soffitti in legno vecchi e nuovi saranno trattati con impregnante protettivo fungicida non filmogeno.

Verranno sostituiti i pluviali esistenti con nuovi elementi in rame collegati al piede alla rete orizzontale interrata di smaltimento dell'acqua piovana.

Per quanto riguarda le opere esterne si renderà necessaria la realizzazione di una rampa di accesso per persone con ridotta capacità motoria all'ingresso dal giardinetto antistante il prospetto sud ove è presente un dislivello di circa 25 cm. Questa dovrà essere realizzata rispettando pendenze e dimensioni e dovrà essere per quanto possibile inserita in sintonia con l'equilibrio formale ed estetico della facciata. Analogamente anche per gli altri accessi dovranno essere realizzati scivoli a ridotta pendenza. Tutti gli scivoli e le rampe di accesso verranno pavimentati con lastre di pietra locale Beola con finitura spazzolata.

Le tre aree esterne prospicienti i tre prospetti interni saranno in parte pavimentate con lastre di pietra locale a spacco posate su adeguato sottofondo onde fornire dei percorsi pedonali ed in parte lasciate a prato e arbusti ornamentali.

La muratura esterna delimitante il giardinetto ora parte in ciottoli di pietra a vista e

parte intonacata, verra' recuperata con la rimozione dell'intonaco ove presente (nel caso che la muratura sia dello stesso tipo di quella a vista), e con la pulitura e apposito trattamento conservativo delle parti ora in pietra .

Stesso discorso dicasi per gli elementi decorativi presenti.

I percorsi pedonali esterni nonche' le aree di parcheggio avranno i requisiti necessari per l'utilizzo da parte di persone con ridotte capacità motorie.

Le opere architettoniche previste nel presente appalto si possono così riassumere:  
**(Per una descrizione più specifica si rimanda all'art. 4 Capo II della 2° parte del Capitolato Speciale d'Appalto.)**

**Impianto di cantiere:**

- opere provvisoriale (ponteggi, recinzione di cantiere ecc.).

**Scavi e reinterri:**

- scavo per fondazione ascensore, eseguito a mano;
- scavo per esecuzione vespaio e cordoli armati interni, eseguito a mano;
- scavo a sezione obbligata per cordolo armato e marciapiedi esterni, eseguito a macchina e completato a mano;
- scavo a sezione obbligata per posa tubazioni interrato, pozzetti, allacciamenti ai servizi ecc. eseguiti a macchina e a mano ove necessario;
- perfetta costipazione dei materiali sistemati.

**Demolizioni e rimozioni:**

- demolizione delle solette in legno esistenti, pavimentazioni e sottofondi, partizioni interne, intonaci, porzioni di muratura portante, serramenti esterni ed interni, impianti e apparecchiature igieniche, parti in pietra ed in ferro;
- rimozione intonaco muri in pietra cortile nord, sud, sud-ovest;
- oneri per smaltimento inerti e rifiuti presso discarica autorizzata.

**Opere in calcestruzzo non strutturali:**

- il magrone e la caldana armata in corrispondenza di tutti i nuovi vespai;
- i massetti per la pavimentazione delle aree esterne.

**Murature perimetrali, tramezzi:**

- opere di ripristino murature portanti interne ed esterne in mattoni pieni.;
- allargamento o chiusura di vani porta in struttura portante interna;
- tramezzi in laterizio al piano terreno e nelle pareti dei bagni ai piani superiori.

**Isolamenti, impermeabilizzazioni.**

Gli isolamenti sono in lastre rigide di Polistirene espanso sinterizzato (EPS), ad alta densità, di diversi spessori e riguardano:

- il solaio dell'ultimo piano, sottotetto (verrà anche eseguito un getto in cls alleggerito con perle in polistirene espanso);
- le caldane su vespaio.

Le impermeabilizzazioni in guaina bituminosa riguardano:

- la fondazione del vano ascensore.

La stesura di telo in polietilene riguarda:

- il piano in corrispondenza del getto del magrone per la posa del vespaio ad igloo;
- il solaio dell'ultimo piano come barriera al vapore.

**Opere in cartongesso :**

- tramezzi in cartongesso ai piani primo e secondo, coibentati con materassino in lana di roccia, con lastre del tipo normale, antiumido e resistenti al fuoco REI 120 ove indicato sulle tavole di progetto;
- controsoffitti in cartongesso con lastre del tipo normale e idrofugo (bagni e antibagni) ove indicato sulle tavole di progetto;
- controsoffitto a pannelli 60x60 ispezionabile nel locale tecnico.

**Intonaci e rasature:**

gli intonaci nuovi sono in malta di calce e riguardano:

- parte delle pareti esterne (50%), di cui una fascia in intonaco macroporoso deumidificante;
- la totalità delle pareti interne esistenti in muratura, di cui una fascia in intonaco macroporoso deumidificante;
- tutte le nuove partizioni interne in muratura;
- alcune murature esterne delimitanti i cortili: parte dell'interno del muro cortile nord, i due lati del muro cortile lato ovest, i due lati del muretto basso del cortile sud e l'interno del muro lato sud-est;
- saranno oggetto di rasatura a base calce gli intonaci delle pareti esterne mantenuti (50%);
- ripristino del cornicione e delle cornici delle aperture presenti in facciata.

**Sottofondi e vespai:**

i sottofondi riguardano tutti i nuovi pavimenti previsti e sono del tipo:

- normale al piano terreno;
- alleggerito ai piani primo e secondo.

I vespai ventilati saranno realizzati in tutti i locali al piano terreno (con esclusione del salone con copertura a volta) e sono del tipo realizzato con casseri in HDPE riciclato posati su magrone.

**Pavimenti e rivestimenti:**

restauro ed integrazione del pavimento in mosaico seminato nel salone al piano terreno.

Le nuove pavimentazioni interne saranno:

- in formelle di cotto trafileato e trattato (uffici, servizi, disimpegni, atrio scala);
- in lastre di marmo bianco (nei bagni);
- in lastre di pietra locale (scala);
- del tipo pavimento sopraelevato a finitura vinilica (locale tecnico p.t.);

I nuovi rivestimenti saranno:

- in ceramica monocottura (servizi igienici).

I battiscopa saranno dati in opera in legno verniciato a smalto, in tutti i locali ad eccezione dei bagni:

- lungo la scala sarà sagomato lateralmente e rivestirà l'intera alzata frontalmente;
- nel salone sarà sagomato per accogliere dei cavidotti elettrici.

**Opere in pietra e similari:**

pulizia e stuccatura dei davanzali esterni in pietra e della copertina in finta pietra sul muro curvo lato sud-ovest, esistenti.

Pulizia e restauro delle cornici in pietra delle porte al p.t. lato strada (est) e del camino in pietra del salone al p.t..

Pulizia e restauro dei balconi in finta pietra (lati nord, est, sud).

Le nuove opere in pietra locale fiammata (Beola grigia) consistono in:

- lastre piane dei balconi interno cortile;
- modiglioni balconi interno cortile;
- soglie delle porte esterne;
- cornici delle porte ascensore;
- pavimentazione della scala interna;
- copertine muretto esterno cortile lato sud;
- pavimentazioni esterne (altro capitolo).

### **Vetri e opere da vetraio:**

i vetri di tutti i nuovi serramenti in sostituzione di quelli esistenti sono previsti del tipo vetrocamera basso emissiva, con lastre antisfondamento ove previsto dalle normative vigenti in termini di sicurezza.

### **Opere da fabbro:**

le opere da fabbro in ferro verniciato consistono essenzialmente in:

- inferriate alle finestre del piano terreno;
- cancello ingresso secondario verso via;
- ringhiere scala (escluso corrimano);
- mancorrente esterno cortile sud;
- sportelli contatori;
- ringhiere balconi cortile ovest in sostituzione di quelle esistenti;
- sbarra di protezione per finestre;
- finestre grigliate nei locali tecnici;
- porte antincendio in lamiera d'acciaio REI 120' con o senza maniglioni antipanico.

Le opere da fabbro in acciaio inox satinato consistono essenzialmente in:

- corrimano vano scala.

### **Opere da serramentista e falegname:**

- restauro dei tre portoni in legno massello al piano terreno, mantenuti.
- nuovi serramenti esterni in legno lamellare, essenza larice d'America, con specchiature in vetro, ovunque tranne che nei vani tecnici sui balconi ovest; dati in opera smaltati; dotati di accessori (maniglione antipanico, serratura...) ove prescritto;
- nuovi serramenti esterni in legno lamellare, essenza larice d'America, da posare nei vani tecnici sui balconi ovest: porta in legno pieno, sopra luce con griglia metallica traforata, finestra con griglia in rame traforata; dati in opera smaltati;
- gelosie a gangheri in legno, essenza larice d'America, date in opera smaltate;
- bussole di ingresso (n° 2 su lato est) su disegno in legno massello, di cui una con porta ad apertura scorrevole automatica, date in opera smaltate;
- porte interne su disegno in legno tamburato, di cui una a scomparsa nel muro, date in opera smaltate;
- porta interna del tipo raso-muro;
- falsi telai in pino serramenti esterni;
- falsi telai in pino porte interne;
- davanzali interni in legno laccato;
- botola.

### **Opere da decoratore:**

le opere di decorazione consistono essenzialmente in:

- superfici interne (pareti e controsoffitti esclusa volta salone): pittura a base di

- calce previa preparazione sottofondo;
- volta salone: recupero con reintegro pittorico della decorazione originale;
- facciate esterne (pareti, cornici, cornicioni): pittura a base di calce previa preparazione sottofondo;
- facciate esterne: esecuzione di decorazione a trompe l'oeil (motivo: persiane finestre);
- opere in metallo: protezione antiruggine e finitura a smalto ferro micaceo per tutte le opere non fornite in opere preverniciate (inferriate, ringhiere esterne ed interne, cancello, mancorrente esterno, sbarra finestre, transenna,...);
- opere in legno: trattamento protettivo con impregnante non filmogeno di tutte le parti in legno non verniciate a smalto (solai in legno, treillage esterno...).
- protezione trasparente idrorepellente per le opere in pietra e finta pietra, sia interne che esterne: soglie, davanzali, cornici, pedate scala, lastre balconi, balaustre;
- protezione con vernice ignifuga intumescente della struttura metallica della scala e dell'ascensore.

#### **Opere da lattoniere:**

le opere da lattoniere, da eseguirsi in rame, consistono essenzialmente in:

- sostituzione dei pluviali;
- griglie per aerazione vespaio;
- camino di aerazione vano ascensore.

#### **Opere esterne:**

- scavo per esecuzione di massicciata per pavimentazioni esterne;
- realizzazione di rampe e marciapiedi in lastre di pietra beola su massetto in cls, con cordoli perimetrali nella stessa pietra, sui 4 lati del fabbricato;
- ripristino pavimentazione in acciottolato lungo il lato est (area interessata dal cordolo di sottomurazione);
- pavimentazione in pietrisco nel cortile lato ovest, previo scavo cassonetto adeguato;
- caditoie in cls con chiusino in ghisa carrabile, compresa rete di smaltimento acque bianche.

#### **Opere da giardiniere:**

- rimozione alberi e vegetazione infestante nei cortili nord e sud;
- riporto terreno e sistemazione a prato verde del cortile sud, previa modellazione del terreno a raccordo dei dislivelli.

#### **Opere murarie e di assistenza alla posa degli impianti:**

- le opere consistono in tutti gli interventi sulle strutture, le murature, le pavimentazioni, ecc. necessarie alla perfetta esecuzione degli impianti elettrico, termico, idrico, antincendio, sollevamento e di tutte le opere speciali e ai successivi ripristini dei manufatti edilizi.

Il suddetto elenco non è da ritenersi esaustivo di tutte le opere da realizzare che sono meglio precisate in elaborati grafici e nel documento relativo alla descrizione dei lavori.

Si richiama inoltre quant'altro meglio rilevabile da:

- tavole del progetto esecutivo architettonico;
- tavole del progetto esecutivo strutturale;

- tavole dei progetti esecutivo degli impianti;
- norme generali e particolari del Capitolato Speciale.

### **IMPIANTI ( cenni ) -vedere capitolato speciale impianti allegato**

Tutti gli impianti verranno totalmente rimossi perché inadeguati e fuori norma.

Per tutto ciò che riguarda le soluzioni tecnologiche adottate relative ai nuovi impianti elettrico e rete dati, termico, idrosanitario, antincendio si rimanda ai rispettivi documenti tecnici allegati, ma se ne riportano sinteticamente qui di seguito le caratteristiche principali per una rapida comprensione dell'entità delle opere edili di assistenza murarie da prevedersi.

### **IMPIANTI TERMOFLUIDI**

Per quanto riguarda gli impianti termo fluidi, tutti i locali saranno dotati di impianto di climatizzazione e ventilconvettori a pavimento, con impianto a due tubi in grado di fornire caldo e freddo a seconda delle stagioni.

Dal momento che il progetto prevede la realizzazione di nuovi orizzontamenti e relativi sottofondi, nonché la presenza di controsoffitti, la distribuzione dei fluidi di alimentazione è prevista a pavimento per tutti i locali fatta eccezione per l'unico locale (salone al piano terra) del quale si intende conservare la pavimentazione in seminato: in questo caso essa avverrà da parete attraverso i locali limitrofi.

Ciascuna unità sarà collegata alla rete di scarico condensa installata nel controsoffitto del piano sottostante o nel vespaio di nuova realizzazione al piano terreno (dove presente).

E' stato previsto un gruppo frigorifero ad assorbimento con recupero: tale gruppo, in versione cassonata e silenziata, sarà collocato all'esterno al piano terreno nella corte esistente verso villa Taranto, su apposito basamento e opportunamente mascherato con treillage e rampicanti che ne garantiscano comunque l'aerazione: esso sarà combinato con un generatore di calore a condensazione per la produzione di caldo e freddo. A servizio del gruppo frigorifero è stato previsto un sistema di pompaggio per il circuito freddo primario ed un serbatoio di accumulo coibentato per aumentare l'inerzia dell'impianto: questi ultimi troveranno collocazione nei piccoli volumi esterni presenti ai vari piani sulla facciata prospiciente il cortile ovest retrostante (originariamente adibiti a servizi igienici) e pertanto risultano completamente mascherati. Da qui attraverso collettori di distribuzione partiranno le linee calde e fredde per i vari piani.

Per quanto riguarda l'impianto di distribuzione del gas metano, a partire dal cortile nord dove verrà posizionato il contatore in posizione limitrofa alla strada pubblica, partirà la linea interrata in polietilene fino al gruppo termo frigorifero: la condotta sarà dimensionata per una portata termica non inferiore a 50 kw; nei passaggi della tubazione da interrata a esterna e viceversa saranno predisposti pozzetti con giunti di transizione e dielettrici.

Il locale tecnico (C.E.D.) al piano terreno necessita di un impianto specifico di controllo della temperatura. Dovrà pertanto essere equipaggiato con 2 unità split della potenza di 4 kw per l'abbattimento dei carichi termici: le due unità avranno una unità motocondensante installata in esterno con alimentazione separata; si è identificata come posizione meno visibile la parte interna del muro divisorio (perpendicolare alla facciata) tra il cortile ovest ed il resto del cortile più grande.

### **IMPIANTI ELETTRICI**

Il locale tecnico C.E.D. destinato agli impianti elettrici e speciali è stato collocato al piano terra: all'interno dello stesso saranno installate tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento degli uffici.

Le linee di distribuzione principali si sviluppano all'interno dei controsoffitti, dei sottofondi e delle pareti in cartongesso, mentre per le colonne montanti - come detto - è previsto un cavedio di distribuzione in posizione sufficientemente baricentrica all'interno dei locali destinati a servizi igienici.

Nei vari locali -onde contenere o addirittura evitare le tracce sui muri portanti- sono previsti gruppi prese a pavimento, fatta eccezione solo per il locale con la pavimentazione in seminato dove la distribuzione delle linee non potendo avvenire né a soffitto (essendo presente una volta) né a pavimento sarà esterna e mascherata da un apposito zoccolino sagomato in legno verniciato.

I corpi illuminanti saranno incassati a controsoffitto e di design minimale: all'interno dei grafici di progetto dell'impianto sono allegate le schede commerciali di alcune possibili soluzioni, che saranno comunque definite in corso d'opera; soltanto nel salone destinato a biglietteria per il parco sono previsti corpi illuminanti a parete in gesso.

### **OPERE DI PREVENZIONE INCENDI**

L'intervento non rientra nell'attività 89 (Uffici con più di 500 addetti) e 91 (impianti per la produzione di calore superiore a 116 kW) del DM 6/02/1982. Per la progettazione si è tenuto conto di quanto richiesto al Titolo IV del DM 22 febbraio 2006 "regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti" relativo agli uffici esistenti, classificando l'edificio in relazione al numero di presenze nel tipo 1 fino a 100 presenze.

Trattandosi di fabbricato di modeste dimensioni non è prevista la suddivisione in compartimenti del fabbricato. Le scale saranno di tipo protetto con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 30, le porte di accesso al vano scala saranno di tipo tagliafuoco REI 30 in ferro verniciato a campione come i muri o come le altre porte interne.

È prevista l'installazione di impianto antincendio a naspi collocati nel vano scale ed un impianto di rivelazione fumi e segnalazione antincendio.

Sono previste uscite di sicurezza in corrispondenza dell'ingresso personale dotate di maniglione antipánico e della bussola di ingresso pubblico con sistema di apertura a spinta, mantenendo sempre aperta la porta esterna durante gli orari di ricevimento pubblico.

Tutti i dispositivi antincendio e relativi segnali, come da richieste della Soprintendenza, saranno per quanto possibile collocati su sopporti autonomi ed il più possibile trasparenti, non tassellati direttamente a muri ma eventualmente fissati con tasselli distanziatori a parete.

4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare le opere compiute secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali di progetto esecutivo, delle quali opere l'Appaltatore dichiara in sede di offerta di aver preso completa ed esatta conoscenza unitamente a quella dell'immobile oggetto d'intervento, nonché delle eventuali modifiche di quest'ultimo programmate per il periodo intercorrente fra la formulazione dell'offerta e la consegna dei lavori.

## **Art. 2. Ammontare dell'appalto**

1. L'importo dell'appalto posto a base di gara è definito come segue:

<b>a) Importo totale lavori (base d'asta):</b>	<b>€ 889.518,07</b>
<b>b) Oneri per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso:</b>	<b>€ 43.403,62</b>
<b>c) Totale appalto (a + b):</b>	<b>€ 932.921,69</b>

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall'offerta dell'aggiudicatario relativa all'importo di cui al comma 1, lettera a), aumentato dell'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 3.

3. L'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto a ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3 del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV del D. Lgs. 81/2008.

L'importo a base di gara dell'intervento di cui trattasi, da liquidarsi a corpo ammonta a **Euro 932.921,69**, di cui **Euro 43.403,62** per *oneri per la sicurezza contrattuali* non soggetti a ribasso.

L'importo soggetto a ribasso di gara risulta pertanto definito in **Euro 889.518,07**.

## **Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del Codice dei contratti, e dell' articolo 45, comma 6 del Regolamento. Non comprese in appalto si prevedono lavorazioni affidabili in economia compensabili con importi posti in quadro economico fra le somme a disposizione dell'Amministrazione Appaltante.

2. L'importo contrattuale, come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori all'articolo 132 ("Varianti in corso d'opera") e 205 ("Varianti") del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato.

3. Trattandosi di prestazione a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

4. In caso di variazioni in corso d'opera per le opere a corpo la valutazione dei lavori corrispondenti alle opere da eseguire in più o in meno rispetto al progetto e ordinate dalla Committente e dalla Direzione Lavori avverrà sulla scorta delle norme contenute nel Capitolato generale d'Appalto.

Per le opere non previste dal contratto o per materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo si provvederà pertanto alla formazione di nuovi prezzi determinati a norma dell'art. 136 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999, sempre da assoggettarsi al ribasso offerto in sede di gara.

Tali prezzi saranno da intendersi netti.

In riferimento alle predette opere eseguite in più o in meno, l'eventuale costo aggiuntivo per la sicurezza e salute del cantiere sarà determinato dal Coordinatore per l'esecuzione ex art. 90 del D.lgs 81/2008.

#### Art. 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Categorie di cui si compone l'intervento:

Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento, i lavori sono classificati:

	<i>Categoria prevalente di Opere Generali</i>	<i>categoria</i>	<i>classifica</i>	<i>Importo €</i>	<i>incidenza %</i>
a)	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	<b>OG2</b>	<b>III</b>	<b>646.378,95</b>	69.29 %

	<i>Declaratoria:</i>	<i>categoria</i>	<i>classifica</i>	<i>Importo €</i>	<i>incidenza %</i>
b)	Apparati decorativi	<b>OS2</b>	<b>I</b>	<b>30.192,66</b>	3.24 %

	<i>Declaratoria:</i>	<i>categoria</i>	<i>classifica</i>	<i>Importo €</i>	<i>incidenza %</i>
c)	Impianti fluido meccanici, elettrici e speciali	<b>OG11</b>	<b>I</b>	<b>225.300,08</b>	24.15 %

	<i>Declaratoria:</i>	<i>categoria</i>	<i>classifica</i>	<i>Importo €</i>	<i>incidenza %</i>
d)	Impianto ascensore	<b>OS4</b>	<b>I</b>	<b>31.050,00</b>	3.33 %

Ai sensi del D.P.R. n.34 del 25/1/2000 la categoria prevalente è la n. **OG2,**  
**classifica III.**

Ai soli fini della qualificazione dell'Appaltatore ex D.P.R. n. 34/2000 l'ammontare degli oneri della sicurezza previsti per l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento è stato portato in aumento dell'importo totale delle lavorazioni costituenti la Categoria prevalente d'appalto (OG2).

Le restanti categorie d'appalto sono subappaltabili alle condizioni di legge e del bando di gara.

Gli importi sono calcolati sulla base dell' Elenco dei Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, edizione 2010 – aggiornamento dicembre 2009 (D.G.R. n. 45-13541 del 16-03-2010 ,S.O. n.1 al B.U.R. n.11 del 18/03/2010.

#### Art. 5. Gruppi di lavorazioni omogenee; categorie contabili, categorie scorporabili e relativi importi

I gruppi di lavorazioni omogenee ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 del D.P.R. n. 554/199 e della disciplina del D.P.R. n. 34/2000 nonché ai sensi dell'art. 38 del presente capitolato e dell'articolazione fra lavori a corpo, a misura, in economia

sono stabiliti nella seguente tabella:

n. Descrizione dei gruppi di lavorazioni omogenee

1	OPERE ARCHITETTONICHE (compresi apparati decorativi):	€ 470.824,98
2	OPERE STRUTTURALI:	€ 162.343,01
3	IMPIANTI FLUIDOMECCANICI:	€ 98.302,98
4	IMPIANTI ELETTRICI:	€ 114.124,50
5	IMPIANTI ANTINCENDIO:	€ 1.126,14
6	IMPIANTO IDROSANITARIO:	€ 11.746,46
7	IMPIANTO ASCENSORE:	€ 31.050,00
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA: (Importi lavori al 100 %)	€ 889.518,07
a)	Totale importo lavori a base d'asta assoggettabile a ribasso:	€ 889.518,07
b)	Oneri contrattuali di sicurezza non assoggettabili a ribasso (in attuazione delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento):	€ 43.403,62
c)	TOTALE GENERALE COMPLESSIVO (somma a+b):	€ 932.921,69

STRALCIO - ART.5										
CATEGORIE DPR 34/2000		CLASSIFICAZIONE	PROGRESSIVO	DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI	DESCRIZIONE SOTTOCATEGORIE LAVORAZIONI	IMPORTO DEI LAVORI A CORPO	IMPORTO DELLE SOTTOCATEGORIE	PERCENTUALE %		QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA SI / NO
Prevalente di cui 30% subappaltabi le	Ulteriore specialistica scorporabile o sub- appaltabile							Categorie	Sottocategorie	
OG2		III		RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI						
					<b>A - OPERE STRUTTURALI</b>	<b>162.343,01</b>		<b>17,40%</b>		
OG2			1		opere strutturali		162.343,01		17,40%	SI
					<b>B - OPERE EDILI</b>	<b>440.632,32</b>		<b>47,23%</b>		
OG2			2		demolizioni e rimozioni		49.575,61		5,31%	SI
OG2			3		scavi		13.470,34		1,44%	SI
OG2			4		murature e cartongesso		37.784,96		4,05%	SI
OG2			5		controsoffitti		13.261,15		1,42%	SI
OG2			6		intonaci e cornici		44.128,99		4,73%	SI
OG2			7		isolamenti termo- acustici		7.981,30		0,86%	SI
OG2			8		vespai		3.946,29		0,42%	SI
OG2			9		pavimenti e rivestimenti		43.118,18		4,62%	SI
OG2			10		pietre e marmi		30.227,43		3,24%	SI
OG2			11		opere da decoratore		43.247,63		4,64%	SI
OG2			12		opere da falegname e serramenti		86.345,20		9,26%	SI
OG2			13		opere da fabbro		9.719,95		1,04%	SI
OG2			14		opere da lattoniere		1.941,24		0,21%	SI
OG2			16		assistenze murarie		36.473,68		3,91%	SI
OG2			17		opere esterne		13.471,52		1,44%	SI
OG2			18		oneri per smaltimenti		5.938,85		0,64%	SI
					<b>C- APPARATI DECORATIVI</b>	<b>30.192,66</b>		<b>3,24%</b>		
	OS2		19		restauro pavimento in seminato		9.888,27		1,06%	SI
	OS2		20		restauro portoni		3.327,78		0,36%	SI
	OS2		21		decorazione trompe l'oeil		8.176,96		0,88%	SI
	OS2		22		recupero decorazione volta salone		8.799,65		0,94%	SI
					<b>D - IMPIANTO TERMICO, IDRO-SANITARIO, ANTINCENDIO</b>	<b>111.175,58</b>		<b>11,92%</b>		
	OG11		23 a		impianti meccanici		98.302,98		10,54%	SI
	OG11		23 b		impianto idro-sanitario +rimoz		11.746,46		1,26%	SI
	OG11		23 c		impianto antincendio		1.126,14		0,12%	SI
					<b>E - IMPIANTO ELETTRICO</b>	<b>114.124,50</b>		<b>12,23%</b>		
	OG11		24		impianto elettrico		114.124,50		12,23%	SI
					<b>F - ASCENSORE</b>	<b>31.050,00</b>		<b>3,33%</b>		
	OS4		25		impianto ascensore		31.050,00		3,33%	SI
					<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>889.518,07</b>		<b>95,35%</b>	<b>95,35%</b>	
					<b>G - SICUREZZA</b>	<b>43.403,62</b>		<b>4,65%</b>		
OG2			26		Oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		43.403,62		4,65%	SI
					<b>TOTALE GENERALE COMPLESSIVO</b>	<b>932.921,69</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
					<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>	<b>889.518,07</b>		<b>95,35%</b>		
					<b>IMPORTO LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>	<b>43.403,62</b>		<b>4,65%</b>		

					<b>IMPORTO LAVORI CATEGORIA PREVALENTE</b>	<b>646.378,95</b>		<b>69,29%</b>		
OG2					A - OPERE STRUTTURALI	162.343,01				
OG2					B - OPERE EDILI	440.632,32				
OG2					G - SICUREZZA	43.403,62				
					<b>IMPORTO LAVORI CATEGORIE SECONDARIE</b>	<b>286.542,74</b>		<b>30,71%</b>		
	OS2				C- APPARATI DECORATIVI	30.192,66		3,24%		
	OG11				D - IMPIANTO TERMICO, IDRO-SANITARIO, ANTINCENDIO	111.175,58		24,15%		
	OG11				E - IMPIANTO ELETTRICO	114.124,50				
	OS4				F - ASCENSORE	31.050,00		3,33%		

## CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

### Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto (art. 110 del Regolamento), ancorché non materialmente allegati:

- a) il Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP (CGA) per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale e per tutte le disposizioni non previste da quest'ultimo;
- b) il presente capitolato speciale (CSA) compresi gli allegati;
- c) gli elaborati grafici progettuali;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) i piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del Codice dei Contratti (PSC);
- f) il cronoprogramma di cui all'articolo 42 del Regolamento (CRP);
- g) il manuale di manutenzione.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:

- a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per le parti ancora vigenti;
- b) il codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- c) il regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i.;
- d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati e s.m.i..

Viene a titolo puramente esemplificativo qui di seguito elencate la normativa di riferimento.

#### ***Normativa di riferimento***

-Norme del P.R.G.C. della Città' di Verbania.

-Regolamento edilizio della Città' di Verbania.

-D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 – “Regolamento di attuazione delle Legge quadro in materia di lavori pubblici.”

-D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 – “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

-D.M. 10 marzo 1998 – “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (in attuazione dell'art. 13 D.Lgs 626/94)”.

-D. lgs. 19 settembre 1994, n. 626 – “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, per le parti ancora vigenti.

-D. lgs. 19 marzo 1996, n. 242 – “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”.

-Circolare n. 154 del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale del 19/11/1996 – “Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, come modificato dal decreto legislativo 10 marzo 1996 n. 242”.

-Circolare n. 119 del 29 aprile 1999 Ministero della Pubblica Istruzione – Decreto legislativo n.626/1994 e successive modifiche ed integrazioni – D.M. n. 382/1998: Sicurezza nei luoghi di lavoro- Indicazioni attuative.

- D.lgs 9 aprile 2008 n. 81, - “Attuazione dell'art. 1 della L. 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

- D.lgs 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modifiche dalla L. 4 agosto 2006 n.

248, per le parti ancora vigenti.

-D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

-D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 – “Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 - (G.U. n. 49 del 29 febbraio 2000, suppl. ordin. n. 35)”.

-Legge 3 agosto 2007, n. 123 – “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, per le parti ancora vigenti.

-Dir. 24 marzo 2004 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – “Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni”.

-D.M. 16 febbraio 2007 - “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”.

-D. Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 – “Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)”.

-D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 - “Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”.

-D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 – “Attuazione della direttiva 89/686/del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”.

-D. M. 27 novembre 2006 Ministero dello Sviluppo economico- “Quarto elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva n. 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale”.

-Regione Piemonte: Legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 - “ Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici”.

-D.P.C.M. 12 dicembre 2005 – “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

-Legge regionale 14 marzo 1995, n. 35 - “Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale”.

-D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

-Legge 8 agosto 1985, n. 431, conversione in legge, con modificazioni del D.L. 27 Giugno 1985, n. 312 , recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

-D. lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

-Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 – “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”.

-D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 – “Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109”.

-Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 3 agosto 2000, n. 294 – “Regolamento concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici”.

## OPERE STRUTTURALI

- Legge 5 Novembre 1971 n. 1086 - "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".
- D. M. 20 Novembre 1987 - "Norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo degli edifici in muratura e loro consolidamento".
- D.M. 9 Gennaio 1996 -"Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche".
- D. M. 16 Gennaio 1996 - Aggiornamento delle norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica e la sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi".
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 Marzo 2003 e s.m.i. - "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" e successive modifiche ed integrazioni.
- D.M. 14 Gennaio 2008 - "Nuove norme tecniche per le costruzioni".
- Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 C.S.LL.PP. - "Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 Gennaio 2008".
- Regione Piemonte: D.G.R. 19 Gennaio 2010 n. 11-13058 "Aggiornamento e adeguamento dell'elenco delle zone sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006)" e Allegato: "Classificazione sismica dei Comuni piemontesi".

## IMPIANTI MECCANICI

Regolamento e prescrizioni Regionali relative alla zona di realizzazione dell'opera: Regione Piemonte;  
Regolamento e prescrizioni Nazionali relative alla zona di realizzazione dell'opera: Italia  
Norme UNI;  
Normative ISPESL, ASL e ARPA;  
Norme e progetti di norma UNI-CTI;  
Norme CEI;  
Disposizioni dei vigili del fuoco di vario tipo.

## RACCOMANDAZIONI DI TIPO SPECIFICO

- D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 – "Norme per prevenzioni infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n° 547".
- Legge 23 dicembre 1982, n. 936 – "Integrazioni e modifiche alla Legge 13 settembre 1982, n° 646 in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e tutte le successive circolari del Ministero dei LL.PP. e del Ministero di Grazia e Giustizia.
- D.M. 22-1-2008 n. 37 - "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- Legge 9 gennaio 1991 n. 10 – "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili d'energia e successivi regolamenti di attuazione".
- D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi d'energia, in attuazione dell' art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n°10";
- D.P.R. 551 del 21/12/99. "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 412 del

26/08/93 ”.

- Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, recepita a livello nazionale mediante:

- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”.
- D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”.
- DM 02.04.1998 "Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connesse”;
- D.P.R 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”.

Regione Piemonte:

- Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 – “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”.
  - Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 – “Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79”.
  - Legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 - Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche;
  - D.G.R. 4 agosto 2009 n. 46-11968;
  - D.G.R. 4 agosto 2009 n. 43-11965;
  - Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13- “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia”.
- Legge 13 luglio 1966, n. 615 – “Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico”.
- D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391 – “Regolamento per l’esecuzione della Legge 13 luglio 1966, n° 615, recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici”.
- Circolare 19 aprile 1972 n. 28 del Ministero dell’Interno – “Chiarimenti circa l’applicazione delle norme vigenti riguardanti gli impianti termici. Legge n° 615 del 13/07/1966, D.P.R. n° 1391 del 22/12/1970 e circolare M.I. n° 73 del 29/07/1971”.
- D.M. 1 dicembre.1975 “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione” e tutte le norme, raccolte e circolari ISPESL (ex ANCC) e s.m.i..
- E’ inoltre prescritta l’osservanza delle norme di buona tecnica redatta dall’A.S.A.P.I.A. (Associazione nazionale aziende produttrici di condotte e componenti di impianti aeraulici - Via dei Fornaciai, 3 - 40129 Bologna) e riportate sulla Guida Tecnica n°1.
- Legge 1° marzo 1968 n. 186 - “Disposizioni concernenti la produzione dei materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici”.
- D.P.C.M. 1° marzo 1991 – “Limiti massimi d'esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”.
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 - “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.
- D.P.C.M. 5 dicembre 1997 - “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.
- Legge 26 ottobre 1995 n. 447 - “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.

- D.M. 10 marzo 1998 - “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”.
- D.M. 31 luglio 1934 – “Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali o per il trasporto degli stessi”.
- D.M. 22 Ottobre 2007 – “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi”.
- D.M. 24 novembre 1984 e s.m.i. – “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”.
- D.M. 15 Settembre 2005 - “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.”
- D.M. 12 aprile 1996 – “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”.
- D.M. 22 febbraio 2006 – “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”.
- D. M. 09 marzo 2007 – “ Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

#### IMPIANTI ELETTRICI

- Legge 01 marzo 1968, n. 186 - “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione e impianti elettrici ed elettronici”
- D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 – “Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 quaterdecies, comma 13 lett.a) della Legge n. 248/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.
- Legge 5 marzo 1990 n. 46 - "Norme per la sicurezza degli impianti".
- Circolare Ministero dell'Industria 21.05.1990 n. 3209/C. Precisazioni sull'abilitazione all'esercizio delle attività di installazione.
- Legge 28 marzo 1991, n. 109 – “ Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni”.
- Legge 30 dicembre 1991 n. 428 – “Istituzioni di elenchi di professionisti abilitati all'effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche ai fini di sicurezza di apparecchi, macchine, impianti ed attrezzature”.
- D.M. 22 aprile 1992 e s.m.i. – “Formazione degli elenchi soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti”.
- D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 – “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.

#### NORMATIVA CEI ED UNI (NORME PRINCIPALI E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI)

CEI 17-13 - Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT).

CEI 20-20 - Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore

a 450/750 V.

CEI 20-22 - Prove di incendio su cavi elettrici.

CEI 20-35 - Metodi di prova comuni per i cavi in condizione di incendio- Prova di non propagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato

CEI 20-36 - Prova di resistenza al fuoco dei cavi elettrici

CEI 20-37 - Prove sui gas emessi durante la combustione di cavi elettrici e dei materiali dei cavi.

CEI 20-38 - Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi.

CEI 21-6 - Batterie di accumulatori stazionari al piombo. Prescrizioni generali e metodi di prova.

CEI 23-3 - Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari.

CEI 23-9 - Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare.

CEI 23-12 - Spine e prese per uso industriale.

CEI 23-26 - Tubi per installazioni elettriche.

CEI 23-44 - Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari.

CEI 31-30 - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas .

CEI 31-35 - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas.

CEI 32-1/4/5 - Fusibili a tensione non superiore a 1000 V per corrente alternata e a 1500 V per corrente continua.

CEI 34 - Specifiche costruttive lampade

CEI 64 Effetti della corrente attraverso il corpo umano

CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.

CEI 64-11 - Impianti elettrici nei mobili

CEI 64-12 - Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario

Guida CEI 64-54 "Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati. – Criteri particolari per i locali di pubblico spettacolo”;

CEI 70-1 - Gradi di protezione degli involucri

CEI 79 - Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione.

CEI EN 62305-1 - “Protezione contro i fulmini – Principi generali”;

CEI EN 62305-2 - “Protezione contro i fulmini – Analisi del rischio”;

CEI EN 62305-3 - “Protezione contro i fulmini – Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone”;

CEI EN 62305-4 - “Protezione contro i fulmini – Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture”;

CEI 81-3 - "Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per kilometro quadrato dei Comuni d'Italia, in ordine alfabetico."CT 210 - Compatibilità elettromagnetica (Ex CT 110)

CEI 100-7 “Guida per l'applicazione delle norme riguardanti gli impianti d'antenna per ricezione radiofonica e televisiva”;

CEI 100-55 “Diffusione sonora ai fini evacuazione”

CEI 103-1/1 “Impianti telefonici interni – Parte 1: Generalità”;

CEI 103-1/2 “Impianti telefonici interni – Parte 2: Dimensionamento degli impianti telefonici interni”;

CEI 103-1/13 “Impianti telefonici interni – Parte 13: Criteri di installazione e reti”

CEI 103-1/14 “Impianti telefonici interni – Parte 14: Collegamento alla rete in

servizio pubblico”

CEI 303-14 “Tecnologia dell’informazione – Sistemi di cablaggio generico”

CEI 303-14; V1 “Tecnologia dell’informazione – Sistemi di cablaggio generico”

UNI EN 9795 “Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d’incendio – Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore e punti di segnalazione manuali”.

Norma europea UNI-EN 54

Norma UNI EN 1838 “Illuminazione di emergenza”;

Norma UNI EN 12464-1 "Illuminazione dei posti di lavoro – Parte 1: posti di lavoro in interni";

Norma UNI 10819 “Illuminazione esterna – Requisiti per la limitazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso”.

3. Fanno parte del contratto anche le relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta per quanto non in contrasto con i documenti sopra elencati, nonché gli elaborati via via prodotti a seguito dell’Aggiudicazione definitiva e approvati dal D.L., quali p. es. il POS

Fanno altresì parte del contratto i documenti indicati all’art. 6 del presente CSA e all’art. 3 del contratto.

4. Ai sensi dell’art. 110 comma 2 del Regolamento, sono privi di valore contrattuale tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1 del presente articolo ed in particolare sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili da atti progettuali che quelle risultanti dalla «lista» di cui all’articolo 90 del Regolamento, predisposta dalla Stazione Appaltante, compilata dall’aggiudicatario e da questi revisionata e presentata in sede di offerta.

## **Art. 7. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione che a giudizio del D.L. o, in seconda istanza, del RUP, risulti la più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

## **Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi

allegati, delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché a completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del Regolamento, l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali facenti parte del contratto e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione delle opere.

In particolare l'Appaltatore dà atto di aver preso conoscenza della configurazione dei luoghi al momento della presa in consegna dei lavori.

### **Art. 9. Fallimento dell'Appaltatore**

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.

2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

### **Art. 10. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere**

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del CGA; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del CGA, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del CGA, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea ("rappresentante"), sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La "direzione del cantiere" è assunta da direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico laureato in ingegneria o architettura (o dotato di titolo o qualifica equipollente se non italiana) all'uopo nominato. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4 (Delegato alla riscossione, Rappresentante dell'Appaltatore, Direttore del Cantiere), deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione delle persone di cui al comma 3 deve essere

accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato. Le funzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 possono essere cumulate su una o due persone.

#### **Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione delle lavorazioni e delle opere oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nelle prescrizioni tecniche contenute nella parte seconda del presente CSA.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del CGA.

#### **Art. 12. Convenzioni europee in materia di valuta e termini**

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore in cifra assoluta riportano la denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

### **CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### **Art. 13. Consegne e inizio dei lavori**

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 11 commi 9 e successivi del Codice dei Contratti Pubblici, l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.

2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 11 commi 9 e successivi del Codice dei Contratti Pubblici, la Stazione Appaltante possa procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell'articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti e degli articoli 109, comma 4 e 129, commi 1 e 4, del Regolamento; in tal caso il D.L. indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il D.L. fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma

restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'Appaltatore prima designato è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile; la Stazione Appaltante acquisisce il DURC prima dell'inizio dei lavori e in occasione di ciascun pagamento in acconto e a saldo. La regolarità contributiva dell'appaltatore e di tutti i subappaltatori sono condizione per l'erogazione del pagamento.

5. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche nel caso di consegne parziali dei lavori fermo restando che la data di consegna, per la decorrenza dei termini di esecuzione dei lavori, è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

#### **Art. 14. Periodo contrattuale: mobilitazione, termine per l'ultimazione dei lavori e scadenza intermedia; sospensioni programmate; manutenzione gratuita**

##### *Mobilitazione*

1. Per mobilitazione si intende il periodo decorrente dalla data di ricezione della comunicazione scritta (anche a mezzo fax), inviata per conoscenza all'Appaltatore, con cui il RUP disporrà che la Direzione Lavori provveda alla consegna dei lavori, durante il quale periodo l'Aggiudicatario, fra le altre cose, dovrà predisporre quanto segue, confrontandosi con il D.L. allo scopo ed ottenendone le approvazioni necessarie:

- a) Cartello di Cantiere, recante le descrizioni fornite dal Committente;
- b) programma esecutivo dei Lavori (nel seguito PL), nel rispetto pieno delle indicazioni generali contenute nel Cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, e delle conseguenti elaborazioni di dettaglio eventualmente prodotte in offerta dall'Aggiudicatario. Il suddetto Programma dei Lavori approvato dal D.L. dovrà prevedere anche, in particolare, i tempi di indagine, esame e approvazione delle campionature dei componenti edili ed impiantistici previsti dal progetto esecutivo;
- c) progetto di dettaglio dell'impianto di cantiere, da approvarsi ad opera del D.L. e sviluppato in coerenza con le disposizioni del presente CSA e del PSC, nonché delle speciali caratteristiche espresse in sede di offerta;
- d) Eventuali integrazioni al PSC, nonché il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) che deve in ogni caso essere predisposto e approvato dal CSE prima dell'inizio dei lavori (v. anche art. 45 del presente CSA).

Durante il periodo di mobilitazione saranno altresì definite, a cura del D.L. ed in accordo con l'Appaltatore, le procedure di comunicazione fra il Committente, il D.L. e l'Appaltatore.

##### *Termine per l'ultimazione dei lavori e scadenze intermedie*

2. Il tempo utile per l'esecuzione delle opere (periodo contrattuale) è fissato **in 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi**

3. Nel calcolo delle durate di cui al comma 2 si è tenuto conto sia delle ferie contrattuali, sia degli eventuali giorni climatologici sfavorevoli.

Si è inoltre tenuto conto che l'Appaltatore deve provvedere in tempo utile ai rilievi e saggi di cui agli artt. 57 e 58 nonché ad ottenere, almeno due mesi prima della

posa in opera, l'approvazione dei campioni richiesti dalla D.L..

4. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che fissa scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie a consentire l'inizio di forniture e lavori di Terzi oppure necessarie all'utilizzazione anticipata delle stesse (previo certificato di collaudo parziale relativo alla sola parte funzionale delle stesse).

### ***Sospensioni programmate***

5. Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, i lavori possono essere sospesi per eventi turistico - culturali programmati.

6. I termini per ultimare i lavori di cui sopra sono posti a base di gara e potranno essere modificati solo a seguito di sospensioni o proroghe, concordate o legittimamente stabilite dal Committente nel corso dei lavori.

L'Appaltatore riconosce esplicitamente che i termini contrattuali di cui al presente articolo trovano conferma nell'analisi di dettaglio espressa nel programma lavori elaborato dallo stesso Appaltatore a partire dal crono programma di appalto, in piena e totale autonomia di valutazione in termini di risorse, organizzazione e modalità operative e che pertanto nella formulazione del prezzo egli ha considerato ogni onere derivante e connesso, direttamente o indirettamente, al rispetto dei termini contrattuali. La mancata osservanza dei suddetti termini comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 18.

Ai sensi dell'art. 1382 del c.c., l'Appaltatore riconosce l'essenzialità dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori e, pertanto, accetta quanto stabilito dal successivo art. 18 in merito alla risarcibilità del maggior danno in caso di ritardo.

### ***Durata giornaliera dei lavori***

7. Con riferimento alla durata giornaliera dei lavori (anche in giorni festivi) ed alla effettuazione di straordinari, anche notturni o festivi, si richiama quanto stabilito dall'art. 27 comma 1 del Cap. Gen. potendo l'Appaltatore provvedere a lavorazioni in tre turni giornalieri senza per ciò pretendere maggiori compensi.

Se il lavoro straordinario (anche notturno o festivo) viene ordinato dal D.L. per soddisfare esigenze impreviste o per ragioni di specifica necessità della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi salvo il diritto al ristoro del maggior onere (CGA art. 27/2).

### ***Manutenzione gratuita e istruzione all'uso dell'immobile***

8. A partire dalla ultimazione dei lavori e fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio (al più tardi entro un anno: v. art. 55), l'Appaltatore - anche in ragione delle condizioni presentate nella propria offerta tecnica - è tenuto a garantire la manutenzione gratuita dell'immobile con le modalità di cui al successivo art. 54, nonché a fornire al personale della Regione Piemonte tutte le istruzioni necessarie al corretto uso dell'immobile stesso (art. 54).

## **Art. 15. Proroghe**

1. L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini contrattuali di cui all'articolo 14 comma 2, può chiedere proroga presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 14.

2.. La richiesta è presentata al Direttore di Lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia

presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del D.L..

3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del D.L. qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del D.L. qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP

4. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

5. Trova altresì applicazione l'articolo 26 del CGA.

6. Nel caso delle sospensioni parziali il prolungamento dei termini contrattuali sarà conteggiato con le modalità dell'articolo 24 del CGA e dell'articolo 133 del Regolamento.

7. Le proroghe possono essere concesse a condizione che le domande dell'Appaltatore siano accompagnate da rinuncia esplicita da parte dello stesso al riconoscimento di maggiori oneri di qualsivoglia natura correlati alla proroga stessa.

## **Art. 16. Sospensioni ordinate dal D.L.**

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali, quali ad esempio esiti di sondaggi e di prove supplementari di cui all'art. 58, impediscano in via temporanea esecuzioni dei lavori a regola d'arte, il D.L. d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare una sospensione dei lavori, anche parziale, redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c), d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Appaltatore.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate;
- b) l'adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori;
- c) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
- d) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.

4. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165 del Regolamento.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, o da quello delle sopravvenute circostanze, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui

- motivazioni non siano riconosciute, anche tacitamente, adeguate da parte del RUP.
6. Non appena cessate le cause della sospensione il D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
7. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori di cui all'articolo 19.
9. Alle sospensioni di cui al presente articolo si applicano in particolare i dispositivi previsti dall'art. 24 del CGA.

### **Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP**

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al D.L. ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al D.L..
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 4, 6, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce all'Appaltatore la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

### **Art. 18. Penali in caso di ritardo**

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una **penale pari allo 0,3 per mille** (euro zero e centesimi tre ogni mille) **dell'importo netto contrattuale**.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal D.L. per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3;
  - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal D.L. o dal RUP;

- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale di cui al comma 2, lettere a) e b), è applicata all'importo dei lavori; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21 in materia di risoluzione del contratto.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
7. Nel caso l'Appaltatore non rispetti le scadenze programmate ai sensi dell'art. 57/31 per la predisposizione dei campioni, salvo giustificato motivo, la liquidazione di un importo pari al 20% (venti) del primo SAL successivo all'inadempimento, viene traslata al SAL successivo all'avvenuto adempimento.

### **Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma**

1. Entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori (PL), elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione (art. 45 comma 10 del Regolamento).
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
  - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere.
  - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D. Lgs. 81/2008.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi di condizioni di cui al comma 2.

4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità delle altre aree si applica l'articolo 133 del Regolamento.

## **Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal D.L. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'approntamento, la verifica e l'accettazione di campioni (accettazione che deve poter avvenire almeno tre mesi prima della relativa posa in opera), nonché l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato o dal CGA;

f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal D.L., dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs 81/2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori,

tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

### **Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. Eventuali ritardi imputabili all'Appaltatore del rispetto del termine per l'ultimazione dei lavori che comportino una penale superiore al 10% dell'importo di contratto possono produrre la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, su istanza del RUP ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori ed una verifica di mancata esecuzione degli stessi effettuata in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal D.L. per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fidejussoria.

## **CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 22. Lavori a misura**

1. Non sono previsti lavori a misura.

2. L'eventuale insorgere della necessità di lavori a misura sarà regolamentata economicamente mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

3. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, non siano previsti prezzi per i lavori a misura in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi con i criteri di cui all'articolo 136 del Regolamento.

### **Art. 23. Lavori a corpo**

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo

per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione delle lavorazioni e delle opere appaltate secondo le buone regole dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 5, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. L'EPU non ha validità ai fini del presente articolo per i lavori a corpo, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito degli apprestamenti indicati nel computo metrico oneri contrattuali allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento dei lavori.

#### **Art. 24. Lavori in economia**

1. I lavori in economia sono liquidabili solo se preventivamente disposti o autorizzati dal D.L.. La relativa contabilizzazione è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 153 del Regolamento.

#### **Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

1. A fini di allibramento per la redazione dei SAL non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

### **CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA**

#### **Art. 26. Spese contrattuali, imposte e tasse**

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

- c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro (art. 112 del Regolamento), dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del CGA.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

### **Art. 27. Anticipazione - Pagamenti in acconto – Tracciabilità dei pagamenti**

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
2. **Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti,** contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza (proporzionale a quanto realizzato) e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, **raggiungono un importo non inferiore a 150.000,00 Euro**, invariato anche al variare dell'importo contrattuale per effetto di eventuali varianti in corso d'opera.
3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del CGA, da allibrare, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, il D.L. redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 168 del Regolamento, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data di chiusura.
5. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine di cui al comma 4 il RUP, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 118 del Codice dei Contratti Pubblici, emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 169 del Regolamento, il quale deve fare esplicitamente riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori (SAL) di cui al comma 4, con l'indicazione della data di emissione.
6. La Stazione Appaltante, se ricorrono le condizioni dell'art. 118 del Cdc provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
7. Ai sensi dell'articolo 114, comma 3, del Regolamento, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di

cui al comma 2.

8. In deroga alla previsione del comma 2, qualora i lavori eseguiti risultino ultimati può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 2 fermo restando che l'importo del saldo finale deve risultare non inferiore al 5% dell'importo dei lavori affidati. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del successivo articolo 28. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione sottoscritti dall'Appaltatore e approvati dal Committente.

9. Ai sensi dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

a) all'acquisizione del DURC;

b) e qualora l'Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subAppaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente.

10. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'appaltatore deve comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La Committente non può eseguire alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La committente risolve di diritto il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i..

L'appaltatore deve trasmettere alla Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

## **Art. 28. Pagamenti a saldo**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della

rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4 del presente articolo.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il D.L. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, il cui importo deve risultare non inferiore al 5% dell'importo dei lavori affidati, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, nulla ostando e previa presentazione di garanzia fidejussoria, prevista dall'art. 141 comma 9 del D.lgs 163/2006 s.m.i., è pagata entro 90 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio dopo presentazione di regolare fattura fiscale. Nel caso l'Appaltatore non abbia presentato la garanzia fidejussoria, di cui al successivo comma 4, prevista per il pagamento del saldo finale, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione della stessa.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento.

5. Ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento, la garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

c) la garanzia deve essere prestata mediante atto di fidejussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica del D.M. 123/2004 s.m.i..

1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, in quanto riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. L'Appaltatore deve utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 27, comma 8.

## **Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai

sensi dell'articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

### **Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo**

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3 del presente C.S.A., per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

### **Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo**

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6, 6bis e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

### **Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali**

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

### **Art. 33. Cessione del contratto, vicende soggettive dell'esecutore del contratto e cessione dei crediti**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Le vicende soggettive dell'esecutore del contratto – cessioni di azienda, atti di trasformazione, fusione, scissione – sono regolati dall'articolo 116 del Codice dei contratti.
3. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei Contratti.

## **CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE**

### **Art. 34. Cauzione provvisoria**

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta da effettuarsi con le modalità definite dal medesimo articolo 75.
2. Ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 se prestata mediante garanzia fidejussoria sarà in conformità in conformità agli schemi tipo, allegati al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 123, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La durata della fidejussione sarà di 180 gg., rinnovabile di altri 180 gg. a semplice richiesta della Stazione Appaltante.
4. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, deve essere accompagnata dall'impegno di una fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.
5. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
6. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

### **Art. 35. Cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 101 del Regolamento, è richiesta una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante garanzia fidejussoria sarà in conformità agli schemi tipo, allegati al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 123, in osservanza delle clausole di cui all'art. 252 comma 6 del Codice dei Contratti in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'approvazione del certificato di collaudo; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per le mancate attività di manutenzione e/o di istruzione del proprio personale dovute fino alla data del certificato di collaudo provvisorio (art. 54 del presente CSA), nonché infine per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, e deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi, salvo che l'aumento non superi un quinto dell'importo originario.

### **Art. 36. Riduzione delle garanzie**

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 e l'importo della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), del D.P.R. n. 34 del 2000. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di

incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:

a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;

b) l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

6. In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 34 del 2000.

### **Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa**

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 103, del Regolamento, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante di parti o dell'intera opera equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità al disposto dell'articolo 252, comma 6 del Codice dei Contratti con riferimento agli schemi tipo, allegati al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 123.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da evidenti errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma

«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 1.883,00 di cui:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 933.000,00

partita 2) per le opere preesistenti: euro 900.000,00

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 575.000,00 ed in particolare euro 575.000,00 per danni a persone, euro 575.000,00 per singolo sinistro e anno assicurativo e euro 575.000,00 per danni a cose e/o animali.

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4 prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 108, comma 1, del Regolamento, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

## **CAPO 7 – VARIANTI E PREZZI APPLICABILI**

### **Art. 38. Variazione dei lavori**

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del CGA, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del Regolamento e dagli articoli 132 e 205 del Codice dei Contratti Pubblici.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi dell'articolo 132 comma 1 gli interventi (comunemente detti "varianti non varianti") disposti dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro importi non superiori a:

- 10% (dieci per cento) del valore di ogni singola categoria di lavorazioni omogenee (v. art. 5), per opere di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro (art. 132/3 del Cdc);
  - 20% (venti per cento) del valore di ogni singola categoria di lavorazioni omogenee (v. art. 5), per lavori finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati (art. 205/2 del Cdc) e che in entrambi i casi non comportino un aumento dell'importo del contratto. Nel secondo caso è ammesso altresì un incremento di spesa fino al 10% se consentito dal Quadro Economico (art. 205/3 del Cdc).
5. Sono ammesse inoltre, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante le varianti, in aumento o in diminuzione, in misure non superiori a:
- 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto, se finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità (art. 132/3 del Cdc) sempreché siano motivate da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;
  - 20% (venti per cento) dell'importo originario del contratto, posta la natura e la specificità dei beni, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili in fase progettuale o per adeguare l'impostazione progettuale all'esigenza di salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento (art. 205/4 del Cdc).
6. Salvo i casi di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di valutazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43 con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 45.

### **Art. 39. Varianti per errori od omissioni del progetto esecutivo**

1. Qualora, per il manifestarsi di errori del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore originario.
  2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
  3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto qualora tale valutazione non sia stata impedita da situazioni note alla Stazione Appaltante, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta.
- Fra le "situazioni impedenti", note alla Stazione Appaltante, si annoverano i rilievi geometrico-architettonici e materici, strutturali e impiantistici impediti, in fase progettuale, dalle attività in essere sia nei locali occupati nonché dall'esclusione dall'oggetto di intervento di coperture di facciate, nonché dei restauri artistici relativi a superfici decorate presenti.

4. Trova applicazione l'articolo 38, comma 7.

#### **Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi con i criteri di cui all'articolo 136 del Regolamento.

### **CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

#### **Art. 41. Norme di sicurezza generali**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. Per quanto attiene la gestione del cantiere l'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

#### **Art. 42. Sicurezza sul luogo di lavoro**

1. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. 81/2008, all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

#### **Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione ai sensi dell'articolo 44.

#### **Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento**

1. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Qualora entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
  - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
  - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

#### **Art. 45. Piano operativo di sicurezza**

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D. Lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni e delle informazioni in esso contenute rispetto alle previsioni originarie.
2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti e dell'art. 97 del D. Lgs. 81/2008 l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore, prima di trasmettere i

singoli POS al CSE.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43.

#### **Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani operativi di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D. Lgs. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

### **CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

#### **Art. 47. Subappalto**

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all'articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente.

Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 118 del Codice dei contratti e le disposizioni e i limiti stabiliti dal bando di gara.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di

subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:

1) la documentazione attestante che il subAppaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o più dichiarazioni del subAppaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subAppaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il D.L., il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; Nei singoli contratti di subappalto devono esser specificamente indicati a pena di nullità, ex art. 1418 del C.C., i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli connessi allo specifico appalto.

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della

categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente capitolato e dopo che l'Appaltatore ne avrà verificato la coerenza rispetto al proprio.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subAppaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subAppaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i subcontratti, ivi compresi quelli stipulati ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

#### **Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. L'Appaltatore dovrà far redigere al sub-appaltatore, il proprio Piano operativo della sicurezza nel rispetto del Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del Piano Operativo redatto dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è comunque responsabile della verifica dell'idoneità tecnica professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 97, comma 2 D. Lgs. 81/2008 e deve promuovere la collaborazione ed il coordinamento tra le imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto. L'Appaltatore deve verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al

coordinatore per l'esecuzione ai sensi dell'art. 97, comma 3 lettera b) D. Lgs. 81/2008. In assenza dei POS di cui al comma precedente non sarà dato inizio alle rispettive lavorazioni. Si richiama quanto stabilito dall'art. 141 del Regolamento. In materia di somministrazione di manodopera si fa rinvio alla disciplina di cui al D.lgs n° 276/2003 s.mi..

2. Il D.L. e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D. Lgs.

81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Qualora a seguito di accertamento effettuato dal Direttore dei Lavori, anche attraverso la Direzione Provinciale del Lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto della disciplina in materia di subappalto, la Stazione appaltante assegnerà un termine perentorio, non superiore a giorni quindici, per l'allontanamento dei subappaltatori non autorizzati. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Qualora, durante il corso dei lavori, la Direzione degli stessi, accertasse e denunciasse sia all'Impresa principale, sia all'Ente appaltante un grave

errore commesso da una Ditta subappaltatrice, essa, indipendentemente dall'autorizzazione rilasciata, dovrà essere allontanata dal Cantiere.

#### **Art. 49. Pagamento dei subappaltatori**

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 37 comma 11 del D.lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del Codice dei Contratti, ai fini del pagamento degli Stati d'avanzamento lavori o dello Stato finale dei lavori, vengono acquisiti alla Stazione Appaltante il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Appaltatore e dei Subappaltatori. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico appalto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta, e sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non provveda.

4. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in

materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'Appaltatore principale.

## **CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art. 50. Accordo bonario e transazione**

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Il RUP può provvedere, ai sensi dell'art. 240, comma 14 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i, a nominare una commissione, ai sensi del medesimo articolo 240, commi 7, 8, 9, 9 bis, 10, 11 e 12, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, la relazione riservata del D.L. e, ove nominato, del collaudatore e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, promuove una proposta motivata di accordo bonario.
3. Nel caso sopra specificato la proposta motivata di accordo bonario è formulata dalla Commissione e trasmessa contemporaneamente all'Appaltatore e alla Stazione Appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'Appaltatore e la Stazione Appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione Appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile. La Stazione Appaltante, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a

diverse valutazioni economiche.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

### **Art. 51. Definizione delle controversie**

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e l'Appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.

2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Tribunale di Torino ed è esclusa la competenza arbitrale.

3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

### **Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente i contratti nazionali di lavoro pertinenti alle categorie di maestranze impiegate e gli accordi locali e aziendali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori, qualora non artigiani o lavoratori autonomi, nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza alle disposizioni del contratto collettivo di lavoro, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Qualora l'inadempienza riguardi il mancato o irregolare assolvimento degli obblighi di cui al comma 1 lett. d) e l'irregolarità risulti dal DURC dell'Appaltatore o di un Subappaltatore, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento del SAL cui

l'irregolarità si riferisce, ovvero al pagamento del saldo finale. Sono fatte salve le diverse previsioni normative o regolamentari che dovessero sopravvenire in materia.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del CGA, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

4. In ogni momento il D.L. e, per suo tramite, il RUP, nonché il CSE possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subAppaltatore autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre in permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

### **Art. 53. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori**

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, e secondo la procedura di cui agli artt. 136 e/o 138 del Codice dei Contratti, nei seguenti casi:

- a) l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero nei casi previsti dall'art. 135 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni del D.L. riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal D.L., dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D. Lgs. 81/2008.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il D.L. e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
- 6 bis. Nel caso stabilito all'art. 3, comma 9 bis della L. 13.8.2010, n. 136 s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".
7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di

ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

## **CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **Art. 54. Ultimazioni dei lavori, presa in consegna delle opere, istruzioni d'uso e gratuita manutenzione**

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore il D.L. redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il D.L. procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal D.L., fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere mediante apposito verbale immediatamente dopo detti accertamenti sommari se questi hanno avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Salva diversa pattuizione in ragione delle condizioni presentate in offerta tecnica, dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorrono i periodi di gratuita manutenzione delle opere; tali periodi cessano alla data di emissione del certificato di collaudo e quindi, al più tardi, entro un anno. L'Appaltatore, durante tale periodo, potrà essere affiancato da personale incaricato dalla Stazione Appaltante ed eseguirà la manutenzione ordinaria in modo sistematico secondo le prescrizioni del manuale d'uso di manutenzione (vedere documento PE-PMO) aggiornato nel corso dei lavori, ed inoltre, a chiamata della Stazione Appaltante, sarà tenuto ad intervenire nel termine indicato dalla medesima. Qualora a seguito di tale richiesta d'intervento l'Appaltatore non ottemperi nei termini temporali indicati, gli saranno quantificati e addebitati i costi relativi ai danni causati direttamente o indirettamente dal mancato o dal ritardato intervento.

In particolare l'Appaltatore s'impegna in tale periodo a garantire il perfetto funzionamento dell'opera alle condizioni prestazionali di progetto e, per gli impianti, alle potenzialità nominali, e ad apportare a sua totale cura e spese tutte le modifiche necessarie per l'ottenimento delle condizioni contrattuali.

Saranno a suo carico anche le eventuali opere che si rendessero necessarie nei seguenti casi:

- a) a seguito di modifiche apportate dall'Appaltatore ai disegni esecutivi e approvate dalla Stazione Appaltante;
- b) a seguito di modifiche che l'Appaltatore dovesse apportare ad opere ed impianti completamente installati e funzionanti, per ovviare a difetti funzionali e/o prestazionali.

5. In tale periodo infine l'Appaltatore è tenuto ad effettuare seminari di istruzione di 2\_4 ore cadauno, per almeno 120 ore complessive, al personale indicato dal Committente per l'uso e la manutenzione delle diverse componenti dell'opera.

### **Art. 55. Termini per il collaudo**

- 1. L'Amministrazione, per il collaudo delle parti strutturali, provvederà alla nomina del Collaudatore statico ai sensi della disciplina in materia.
- 2. I certificati di collaudo delle opere relative sono emessi entro il termine perentorio di dodici mesi dall'ultimazione dei lavori ed hanno carattere provvisorio; essi assumono carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
- 3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

### **Art. 56. Presa in consegna delle opere ultimate**

- 1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
- 2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di consegne anticipate, da comunicare all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
- 3. L'Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
- 4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa ad opera del D.L. o del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
- 5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

## **CAPO 12 - NORME OPERATIVE**

### **Art. 57. Oneri e obblighi generali dell'Appaltatore nella gestione dei lavori**

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi e norme sulle opere pubbliche e assimilate, nel CGA, in altre parti del presente CSA e negli altri documenti contrattuali, sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con i prezzi dell'Appalto e con la somma prevista per gli oneri della sicurezza, gli oneri e obblighi riportati nel presente art. 57 e nell'art. 58 (salvo laddove espressamente specificato), nonché quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera a regola d'arte.

Non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso per tali oneri generali, anche qualora l'ammontare dell'Appalto subisca diminuzioni o aumenti per effetto di varianti intervenute in corso d'opera.

Oltre agli oneri, che qui si richiamano espressamente, di cui agli artt. 5, 6, 7, 15, 16 e 18 del CGA, gravano sull'Appaltatore i seguenti:

#### **A. Per la gestione del cantiere**

1. l'elaborazione del progetto di organizzazione di cantiere, che dovrà essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza, dei disegni di progetto e dell'offerta dell'Appaltatore, da sottoporre alla D.L. quale documento parte integrante del POS, unitamente alla valutazione di impatto acustico, da predisporre entro 20 giorni da inizio lavori.

2. la predisposizione e l'inoltro di tutte le pratiche relative al rilascio di permessi, autorizzazioni, collaudi, etc., comunque denominati, da parte dei competenti uffici, istituti, Enti, Organismi o Autorità preposte (come Amministrazione Comunale, ISPESL, ASL, PREFETTURA, ANCC, AZIENDE MUNICIPALIZZATE, VVF, etc.), occorrenti per l'installazione degli impianti di cantiere e delle loro pertinenze, nonché per l'utilizzo (passaggio od occupazione) di aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per cave di prestito, per sistemazioni di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, e per tutto quanto occorra alla esecuzione dei lavori stessi; per i materiali di risulta non reimpiegabili, soggetti alla regolamentazione sulle discariche, l'Appaltatore resta obbligato al conferimento dei detti materiali a discariche autorizzate e a sostenere ogni onere derivante. L'Appaltatore avrà cura che ogni pratica risulti predisposta in tempo utile; ove nel corso del Contratto eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorità abbiano a ritardare o comunque ad impedire in tutto o in parte la realizzazione dell'opera, nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento, sotto qualsiasi forma, potrà a tale titolo vantare l'Appaltatore verso la Stazione Appaltante. Ove, invece, tali provvedimenti abbiano causa, anche indirettamente, dal comportamento omissivo e commissivo dell'Appaltatore, questi sarà ritenuto inadempiente ad ogni effetto di legge e di contratto;

3. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori nonché le spese correnti per il consumo o l'uso di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

4. l'organizzazione di una corretta disciplina del cantiere: fatti salvi gli obblighi e

le responsabilità del Direttore Tecnico dell'Impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione del Cantiere ad apposito personale (v. art. 10), il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori (art. 118, comma 7, del Cdc). L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti dal D.L. nel rispetto del Piano di Qualità dell'Appaltatore.

Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a motivo della loro imperizia, incapacità o negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Dovrà essere previsto, a cura e spese dell'Appaltatore, ed accettato dal D.L., un sistema di registrazione delle presenze in cantiere del personale e dei mezzi d'opera.

5. i movimenti di terra e dei materiali di risulta da demolizioni e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle sue strade, e la protezione delle pavimentazioni esistenti, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione Appaltante;

6. il mantenimento, fino all'emissione dei certificati di collaudo della continuità dei transiti negli spazi di cantiere ed in quelli pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire; in particolare dovrà essere garantito il transito, indipendente dal cantiere, dei visitatori e addetti alle parti in uso del Palazzo, nonché la percorrenza in sicurezza; e ancora dovrà essere garantito il funzionamento in sicurezza di tutti gli impianti tecnologici asserviti alle parti rimaste in funzione nel corso dei lavori, ivi compresi la continuità degli scarichi di acque pluviali, bianche e nere;

7. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché la relativa custodia comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante (allestimenti, ambientazioni e arredi) e per i quali competono all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

8. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento: il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; un numero adeguato di DPI dovrà essere a disposizione per l'Ufficio di Direzione Lavori e per le persone incaricate o, comunque, autorizzate dal

Committente ad accedere al cantiere.

9. La formazione ed il mantenimento in buono stato del cantiere con particolare riferimento agli accessi, ai percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori, alla continuità di scolo delle acque nonché ai percorsi di servizio, ponteggi, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento e mezzi d'opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, ponteggi, piani di lavoro ecc.; tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso diurno e notturno del cantiere e delle sue attrezzature; i baraccamenti degli operai e i servizi igienici, incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli estintori ed i quadretti elettrici, gli anditi di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante; gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori non inizialmente previsti; le reti di distribuzione interna di f.m. e di illuminazione elettrica e quanto necessario ad allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere e le spese di allacciamento e consumo per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, la fonia-dati, etc. per tutta la durata del cantiere;

10. la predisposizione di personale e degli strumenti necessari per formazione di capisaldi, tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori, sia alla consegna dei lavori, sia per la loro corretta esecuzione e monitoraggio, sia in corrispondenza degli eventi che determinano l'emissione degli stati di avanzamento, sia per la produzione di materiali e componenti da inserire in opera e sia per la redazione degli elaborati as-built delle opere, delle aree assoggettate ad asservimento o ad occupazione temporanea, delle aree di cantiere;

11. le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali (strade pubbliche o private confinanti col sito) interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito pedonale o veicolare debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 s.m.i. e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e circolari complementari attuative, ed a quanto previsto dalla Circolare del Ministero del LL.PP. n. 2900 in data 20/11/1984 purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada; l'onere per assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendosi all'uopo con opere provvisoriale e con le prescritte segnalazioni;

12. l'individuazione e la conservazione di tutte le servitù attive e passive esistenti sul sito oggetto dell'appalto e di altre insorgenti, per effetto dei lavori, per diritti di terzi confinanti o comunque aventi causa, rimanendo l'Appaltatore responsabile di tutte le conseguenze che l'Ente Proprietario, sotto tale rapporto, dovesse sopportare

per colpa di esso Appaltatore: a tale scopo l'Appaltatore è tenuto a farsi carico di tutte le indagini conoscitive di parti dell'immobile oggetto dei lavori e direttamente in sito con ogni tipo di possibile sondaggio, analisi, verifica ed integrazione e completamento delle informazioni fornite dagli elaborati contrattuali di Progetto Esecutivo;

13. la custodia del cantiere, affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata" (art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646);

14. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi

genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite ed alle attrezzature in cantiere, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

15. lavoro notturno e festivo: qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto dei tempi di realizzazione indicati nel Cronoprogramma contrattuale o nel successivo PL, la Direzione Lavori potrà richiedere, con un preavviso non inferiore a 7 (sette) giorni, che i lavori siano proseguiti ininterrottamente su tre turni, anche di notte e nei giorni festivi. Per tali specifiche incombenze nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze;

16. rendere disponibili e attrezzabili le apparecchiature di cantiere per le eventuali concessioni di pubblicità e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie e armature ad uso e sfruttamento esclusivo da parte della Stazione Appaltante;

17. individuazione e tracciamento, d'accordo con il Committente, gli Enti Gestori e le proprietà private operanti nell'area oggetto di intervento, di tutte le linee interrate esistenti e dei manufatti di servizio; in particolare dovranno essere reperite tutte le informazioni necessarie all'eventuale spostamento e/o ribaltamento di sottoservizi esistenti a cura e spese dell'Appaltatore: le indicazioni in merito, riportate negli elaborati del progetto, hanno carattere unicamente orientativo;

18. l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti, essendo a cura ed onere dell'Appaltatore lo smaltimento, nel rispetto delle vigenti norme, di tutti i rifiuti comunque generati in sito durante l'esecuzione dei lavori;

19. l'apposizione di n. 3 tabelle informative all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 200x300 e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990) comprensive anche di logotipi che saranno indicati dalla D.L.; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito alla Stazione Appaltante verrà posto a carico dell'Appaltatore in sede di contabilità; nonché l'apprestamento di n. 10 pannelli per esterni di dimensioni 2x1,25m illustranti la storia dell'immobile e le caratteristiche dell'intervento secondo menabò predisposto dalla D.L.;

20. la pulizia quotidiana e finale del cantiere ed il mantenimento dell'agibilità dello stesso nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs 22/97 e s.m.i. Lo sgombero finale del cantiere dovrà avvenire entro due settimane dall'ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo, da sgomberare subito dopo i collaudi stessi. Al riguardo, non appena ultimati i lavori, l'Appaltatore provvederà a rimuovere le installazioni di cantiere e le opere provvisorie, comprese le eventuali fondazioni delle stesse, e pulire le aree occupate ed interessate dalle opere appaltate, nonché a ripristinare quelle limitrofe. L'Appaltatore dovrà altresì provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla relativa posa in discarica con particolare riferimento alla normativa in materia. Il D.L. potrà richiedere all'Appaltatore, anche prima della fine dei lavori, sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di installazioni che non siano necessari al proseguimento dei lavori stessi;

21. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con

ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

**B. Per la realizzazione ed il controllo dei lavori e delle opere**

22. l'adeguamento di ogni procedura, sviluppo costruttivo, modalità esecutiva, materiale, componente e quant'altro pertinente, alla normativa intervenuta nel corso di esecuzione del contratto

23. la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o officina per quanto occorra a facilitare l'Appaltatore nell'organizzazione esecutiva e nell'adozione di proprie tecnologie operative e/o procedure produttive e/o di materiali e componenti specifici; tali elaborati saranno compilati nel rispetto del Progetto Esecutivo e delle varianti eventualmente intervenute in corso d'opera; essi dovranno essere completi degli eventuali adattamenti conseguenti agli accertamenti e rilievi integrativi eseguiti dall'Appaltatore a propria cura e spese e, di norma, dovranno aver ricevuto parere di congruità da parte della Direzione Lavori. Sono altresì a carico dell'Appaltatore la tenuta in cantiere di due copie aggiornate di tavole, del progetto ESECUTIVO ricevute con il timbro "VALIDO PER IL CANTIERE" e la firma del D.L.: solo a tali elaborati l'Appaltatore potrà rifarsi per dare corso ai lavori, essendo sua cura annullarne, e conservarne a parte, le versioni superate. Qualora, a seguito delle verifiche dello stato di fatto condotte dall'Appaltatore o a seguito degli esiti delle prove condotte su materiali e/o componenti, o in conseguenza della necessaria adozione delle buone regole dell'arte, risultassero necessari adeguamenti progettuali atti a raggiungere i livelli di prestazioni attesi dall'opera e dalle sue componenti, l'Appaltatore provvederà a darne notizia alla D.L. e, ottenutane l'approvazione, ad apportare le correlate varianti progettuali senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante né per indennizzi o rimborsi, né per ritardi o intralci nello sviluppo dei lavori;

24. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal D.L. e/o del RUP, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al D.L. tempestive disposizioni per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

25. la predisposizione di idonei locali per l'Ufficio di direzione lavori ed il personale della Stazione Appaltante. Ciascun locale dovrà essere dotato di illuminazione ordinaria e di sicurezza nonché di impianto di condizionamento e riscaldamento e sarà oggetto di pulizia giornaliera. Dette attrezzature al termine dei lavori rimarranno di proprietà dell'Appaltatore. Il personale dell'Ufficio di Direzione Lavori, della Stazione Appaltante sarà fornito a cura e spese dell'Appaltatore dei necessari D.P.I. (elmetti colore rosso, scarponcini, etc.), così come saranno resi disponibili elmetti di colore bianco a disposizione per eventuali visite da parte delle Autorità di Vigilanza e tutela ed eventuali altri visitatori esterni.

26. l'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza normalmente settimanale o a discrezione del D.L. o del Coordinatore per la Sicurezza) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e il D.L.; nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi;

27. la trasmissione tempestiva alla Stazione Appaltante (anche per il tramite del D.L.) delle informazioni seguenti o comunque necessarie per valutare la capacità

dell'Appaltatore a mantenere gli obiettivi temporali contrattuali:

\_ segnalazione di eventuali ritardi nelle consegne da parte dei propri fornitori, cosa che comunque non solleva l'Appaltatore dalle proprie responsabilità derivanti dalle obbligazioni assunte con il Contratto;

\_ copia degli ordini (senza prezzi) effettuati dall'Appaltatore per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature il cui approvvigionamento è determinante per il rispetto dei programmi di costruzione o comunque richiesti dalla D.L.;

28. la comunicazione giornaliera del numero di operai, suddivisi per qualifica professionale, e dei mezzi operanti in cantiere da presentare ai D.L. entro le ore 10 del giorno stesso;

29. la riparazione o il rifacimento delle opere comportanti eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Stazione Appaltante, il D.L. e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità; nonché l'assunzione in proprio tenendone indenne il Committente, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni conseguenti, comunque connesse all'esecuzione del contratto;

30. l'assistenza necessaria per l'esecuzione dei collaudi tecnico-amministrativi in corso d'opera, dei collaudi statici e dei collaudi prestazionali, esclusi gli oneri relativi ai compensi dei collaudatori incaricati dalla Stazione Appaltante.

Le certificazioni prestazionali, richieste dal D.L. o dal Collaudatore, dovranno essere prodotte da tecnici abilitati (artt. 193 del Regolamento e 37 del C.G.);

30 bis. la fornitura al prezzo di acquisto e trasporto di materiali o componenti di ricambio, secondo richieste specifiche del D.L.

### **C. Campioni e prove**

31. Con adeguato anticipo rispetto alla messa in opera di materiali e componenti ed all'approntamento delle forniture in fabbrica [e comunque entro 1 (uno) mese dalla consegna dei lavori] l'Appaltatore dovrà sottoporre alla Direzione Lavori (e averne benestare) il programma di presentazione dei modelli, campioni di materiali, di lavorazioni e di componenti richiesti dal D.L. nonché le prove tecniche cui tali elementi dovranno eventualmente essere sottoposti e le caratteristiche minime che dette prove dovranno indicare affinché essi possano essere approvati dalla Direzione Lavori. Il programma di approvvigionamento e la realizzazione di detti campioni e prove dovrà prevedere il tempo utile (non inferiore a tre mesi) per consentire scelte e acquisti ponderati, in modo da non pregiudicare i tempi programmati per le successive messe in opera. Nel caso in cui i programmi di

predisposizione dei campioni venissero disattesi, sarà applicabile la penale di cui all'art. 18/7. Nel caso che le prove eseguite sui campioni indicassero caratteristiche dei materiali inferiori a quelle minime di Progetto Esecutivo i materiali o le forniture relative saranno rifiutati e l'Appaltatore dovrà provvedere ad eseguire altre campionature fino a che i risultati delle prove siano conformi alle prescrizioni di Contratto. L'Appaltatore dovrà provvedere alla custodia in apposito locale di detti campioni (muniti di sigilli a firma sia del D.L. che dell'Appaltatore) e delle

relative certificazioni.

La D.L. potrà poi ordinare il prelievo di campioni di materiali o componenti in sito, da effettuare in contraddittorio con l'Appaltatore, con la scrittura di apposito verbale e l'apposizione di sigilli; potranno esserne previste eventuali stagionature nonché successive prove presso Laboratori autorizzati.

Il prelievo dei campioni e le prove possono essere effettuati anche presso i fornitori dell'Appaltatore così come eventuali premontaggi di componenti.

Si intendono a carico dell'Appaltatore le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dalle Norme Tecniche del CSA ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori, o dall'organo di collaudo, per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti.

Tutti i materiali e le forniture in opera devono essere conformi ai campioni approvati. Relativamente ai materiali, il Committente si riserva la facoltà di accettare l'autocertificazione da parte dell'Appaltatore, ove corredata di adeguata certificazione che si tratti di materiali prodotti in regime di Assicurazione di Qualità.

32. Tutti i prodotti, le forniture e le apparecchiature potranno essere sottoposti alle ispezioni, alle prove ed ai collaudi su iniziativa della D.L. o del Collaudatore. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla D.L. per iscritto il programma delle prove, dei collaudi e degli eventuali premontaggi che egli stesso intende effettuare con almeno 8 (otto) giorni di anticipo sulla data in cui essi potranno avere inizio. La D.L. si riserva la facoltà di presenziare anche a tali prove e ai collaudi. Gli oneri per l'esecuzione delle prove e dei collaudi citati sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

33. Completata l'installazione degli impianti, l'Appaltatore ne dovrà eseguirne le prove di avviamento e funzionali, alla presenza del D.L. o del DO competente, al fine di verificare che essi corrispondano alle specifiche di progetto.

L'esito positivo di tale verifica è condizione necessaria per l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori. Nel caso che detta verifica risultasse negativa, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese ad eseguire tutte le modifiche o messe a punto necessarie per adeguare l'impianto; successivamente l'Appaltatore dovrà ripetere le prove di avviamento e funzionali anzidette, e così fino all'ottenimento di un risultato positivo.

Per ciascun impianto l'Appaltatore dovrà redigere e consegnare al Committente un apposito verbale indicante le caratteristiche o prestazioni richieste nei documenti contrattuali, le prove eseguite ed i risultati ottenuti.

Due mesi prima dell'inizio delle prove di avviamento e funzionali degli impianti l'Appaltatore sottoporrà all'accettazione del D.L. i seguenti documenti:

a) programma delle prove;

b) procedure previste per l'esecuzione delle prove, limiti e tolleranze.

L'Appaltatore non potrà dare inizio alle prove di avviamento e funzionali prima di aver ottenuto dal D.L. l'accettazione dei due documenti di cui sopra.

34. Prove su materiali e componenti strutturali: l'Appaltatore provvederà a propria cura e spese all'esecuzione delle prove richieste dalla normativa vigente, dalla D.L. o dagli Enti di Tutela in materia di elementi strutturali e le relative certificazioni eseguite su provini cubici di cls, tondi di acciaio d'armatura, profili di acciaio per carpenteria metallica, elementi di strutture lignee campioni estratti o in sito delle murature e delle volte esistenti, nonché all'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera sia in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori incaricati dalla Stazione Appaltante;

35. la spesa per la custodia dei campioni e degli esiti di prova sui materiali da costruzione e sui componenti, ritenendosi esonerata la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti;

#### **D. Documentazione tecnica e amministrativa**

36. - la presenza alle misurazioni dei lavori eseguiti, le quali possono comunque essere effettuate con la constatazione di due testimoni qualora l'Appaltatore, invitato, non si presenti;

- la firma dei libretti delle misure, dei brogliacci e degli eventuali disegni integrativi, sottoposto dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
- la consegna al direttore lavori, con tempestività, delle fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni ordinate dal D.L. che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- la consegna al D.L. delle note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché la firma delle relative liste settimanali sottoposte dal D.L.;

37. la raccolta sistematica ed in tempo reale, durante il corso dei lavori, della documentazione tecnica e amministrativa necessaria per tutte le procedure di controllo dei lavori e di gestione delle opere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli elaborati ed i certificati relativi alle opere strutturali per il deposito ex L. 1086/71;
- i verbali, i certificati di prove, le schede tecniche e quant'altro necessario per le procedure di collaudo tecnico- amministrativo;
- le schede tecniche e le certificazioni di materiali e componenti edili, strutturali ed impiantistici da allegare alla richiesta finale di CPI;

38. l'approntamento, in corso d'opera e comunque entro i termini di ultimazione lavori, dei rispettivi elaborati del "come costruito" (o "as built"), costituiti da quelli di Progetto Esecutivo aggiornati sulla base delle opere effettivamente eseguite e dagli elaborati costruttivi redatti dall'Appaltatore, ottenendone l'approvazione del D.L.; in corso d'opera ed in tempo reale dovrà inoltre essere aggiornato il POS a seguito di ogni variante intervenuta;

39. l'adeguamento al "come costruito" del Manuale d'uso e manutenzione dell'immobile e sua integrazione con le schede tecniche di tutti i materiali e componenti utilizzati nonché con i verbali ed i certificati di tutte le prove ed i sondaggi effettuati nel corso dei lavori; tale manuale dovrà infine essere completato con la documentazione fotografica dei lavori, ordinata secondo le sequenze temporali di esecuzione e particolarmente dettagliata per le lavorazioni non più ispezionabili ad opere concluse;

40. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiali e componenti utilizzati per le opere realizzate ed atti a costituire scorte di ricambi omogenei, nelle tipologie e quantità indicate dalla direzione lavori con ordine di servizio, e liquidati in base al solo costo diretto dei materiali e/o componenti;

41. l'esecuzione di fotografie di formato minimo cm 13x18, e digitali nonché di filmati delle opere in corso di costruzione al momento degli stati di avanzamento, nei momenti più salienti a giudizio del D.L., e comunque con cadenza settimanale nei siti interessati da lavorazioni;

42. Ai sensi dell'art. 65 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, sono a carico dell'Appaltatore, gli adempimenti e le spese inerenti la denuncia delle opere in cemento armato, normale e precompresso e a struttura metallica.

[1] Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate «dal costruttore» allo sportello unico che provvede a trasmettere una copia di detta denuncia al competente ufficio tecnico regionale.

[2] Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

[3] Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

[4] Lo sportello unico restituisce «al costruttore», all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

[5] Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al primo comma, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

[6] A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui al primo, secondo e terzo comma, esponendo:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

[7] Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della specificata relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di detta relazione al competente ufficio tecnico regionale.

43. Sono altresì a carico dell'appaltatore, relativamente al collaudo statico, tutti i seguenti adempimenti:

— tecnici: volti alla formazione del giudizio del collaudatore sulla stabilità dell'opera e sulla rispondenza statica alle finalità per cui essa è stata progettata;

— amministrativi: volti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni tecniche necessarie alla pubblica incolumità e delle procedure previste dalle normative vigenti in materia di strutture.

Il collaudatore statico è tenuto a verificare la correttezza delle prescrizioni formali della progettazione strutturale in conformità delle NTC e, quando ne ricorra la circostanza, anche il rispetto degli artt. 58 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6-6-2001, n. 380. Il collaudatore è tenuto ad effettuare e sono a carico dell'appaltatore le relative spese:

a) un'ispezione generale dell'opera, nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali dell'opera con specifico riguardo alle strutture più significative, da mettere a confronto con i disegni esecutivi depositati presso il cantiere, attraverso un processo ricognitivo alla presenza del direttore dei lavori e del costruttore;

b) un esame dei certificati relativi alle prove sui materiali, comprensivo dell'accertamento del numero dei prelievi effettuati e della relativa conformità alle NTC, nonché del controllo sulla rispondenza tra i risultati nonché prodotti e i criteri di accettazione fissati dalle norme anzidette, in particolare ill Cap. 11 delle NTC;

c) un esame dei certificati relativi ai controlli sulle armature in acciaio (per cemento armato normale e precompresso) e più in generale dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo, previsti al Cap. 11 delle NTC;

d) un esame dei verbali delle prove di carico eventualmente fatte eseguire dal direttore dei lavori, in particolare quelle sui pali di fondazione, che devono risultare conformi alle NTC;

e) un esame dell'impostazione generale della progettazione dell'opera, degli schemi di calcolo utilizzati e delle azioni considerate, nonché delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione in conformità delle vigenti NTC;

f) un esame della relazione a struttura ultimata del direttore dei lavori prescritta per le strutture regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 6-6-2001, n. 380

g) nel caso in cui l'opera sia eseguita in procedura di garanzia di qualità, la convalida dei documenti di controllo qualità ed il registro delle non-conformità. Qualora vi siano non conformità irrisolte, il collaudatore statico deve interrompere le operazioni e non può concludere il collaudo statico;

h) nel caso di strutture dotate di dispositivi di isolamento sismico e/o di dissipazione, l'acquisizione dei documenti di origine, forniti dal produttore e dei certificati relativi:

(a) alle prove sui materiali;

(b) alla qualificazione dei dispositivi usati;

(c) alle prove di accettazione in cantiere disposte dal direttore dei lavori. In tal caso è fondamentale il controllo della posa in opera dei dispositivi, del rispetto delle tolleranze e delle modalità di posa prescritte in fase di progetto.

Il collaudatore statico ha però facoltà di disporre l'esecuzione di speciali prove per la caratterizzazione dinamica del sistema di isolamento, atte a verificare le caratteristiche della costruzione nei riguardi delle azioni di tipo sismico e sono a carico dell'Appaltatore le relative spese;

i) ulteriori accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per la formazione di un serio convincimento sulla sicurezza della durabilità e della collaudabilità dell'opera, a discrezione del collaudatore statico, al pari della richiesta di documentazioni integrative di progetto.

In particolare il collaudatore statico potrà effettuare e sono a carico dell'Appaltatore le relative spese :

— prove di carico;

— prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi, svolte ed interpretate secondo le specifiche norme afferenti a ciascun materiale previsto nelle vigenti NTC;

— monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.

Al termine delle operazioni di collaudo il collaudatore statico rilascia il certificato di collaudo statico. Esso conterrà una relazione sul progetto strutturale e sui documenti esaminati e sulle eventuali attività integrative svolte, i verbali delle visite effettuate con la descrizione delle operazioni svolte, il giudizio sulla collaudabilità delle strutture e della loro ispezionabilità ai fini della manutenzione, con riferimento all'intero periodo della loro vita utile.

Per le costruzioni esistenti si applicano i criteri di collaudo statico relativi alle nuove opere, salvo quanto aggiunto, desumibile e/o diversamente indicato dalle NTC e dalle circolari applicative del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

#### **E. Sicurezza, Previdenza, Assistenza**

44. si richiamano qui integralmente l'art. 118 commi 3, 6 e 6bis e gli articoli 7 e 13 del CGA: la Stazione Appaltante precisa che le autorità competenti nella Regione e nel luogo dove devono essere svolti i lavori e presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge nelle seguenti materie: sicurezza, condizioni di lavoro,

- ~ previdenza ed assistenza, sono:
- ~ INPS sede di Verbania
- ~ INAIL sede di Verbania
- ~ ASL sede di Verbania
- ~ CASSA EDILE sede di Verbania
- ~ DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO sede di Verbania
- ~ ENTE SCUOLA sede di Verbania
- ~ ARPA sede di Verbania

I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti (artt. 5, 39 e 48, D. Lgs. 626/1994).

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dal Committente o ad esso segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, il Committente medesimo comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione al Committente né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni.

### **Art. 58. Oneri speciali a carico dell'Appaltatore**

La trasformazione ed il restauro dell'immobile storico tutelato in oggetto devono procedere nel rispetto di due vincoli principali:

- piena attuazione, salvo specifiche disposizioni del D.L., delle previsioni progettuali e delle disposizioni che, nel corso dei lavori, potranno essere impartite dalle Soprintendenze competenti;
- garanzia di sicurezza e accessibilità, ancorché parziale, alle zone, aree, sale del Palazzo mantenute visitabili in contemporanea con lo svolgersi dei lavori.

Ne conseguono gli oneri speciali, a carico dell'Appaltatore e quindi compresi e remunerati nei prezzi di appalto.

### **Art. 59. Proprietà dei materiali di scavo, demolizione e rimozione**

1. I materiali provenienti dalle escavazioni, dalle demolizioni e dalle rimozioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del CGA i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni murarie sono ceduti all'Appaltatore che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
3. In attuazione dell'articolo 36 del CGA i materiali provenienti da scavi e demolizioni murarie devono essere trasportati a discarica, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e conferimento a discarica con i corrispettivi contrattuali previsti per scavi e

demolizioni.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione muraria, o per i beni provenienti da rimozioni o da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del CGA, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. E' fatta salva la possibilità di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 60.

#### **Art. 60. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati**

1. Il progetto non prevede in generale categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

2. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

#### **Art. 61. Custodia del cantiere**

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, propri o di proprietà della Stazione Appaltante o di Terzi dagli stessi autorizzati, e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante.

2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

#### **Art. 62. Elenco prezzi contrattuale**

Per la liquidazione delle opere oggetto del presente appalto, verranno utilizzati:

- l'Elenco Prezzi allegato al contratto, con l'avvertenza che i singoli articoli nello stesso riportati sono stati estrapolati, con descrizione sintetica, dai sottoelencati prezzari;

- l'apposito elenco prezzi per gli oneri contrattuali di sicurezza, allegato al P.S.C.

I singoli articoli, dell'Elenco Prezzi contrattuale, vanno intesi come lavorazioni, provviste e noli, secondo la descrizione dei corrispondenti articoli degli elenchi Prezzi di cui al successivo articolo.

Si precisa che gli elenchi Prezzi di riferimento richiamati al successivo articolo potranno essere utilizzati per compensare le opere non comprese nel prezzario di contratto, ma resesi necessarie per la buona riuscita dell'opera, nei limiti quantitativi indicati dagli artt. 132 comma 3 e 205 comma 2 del D. lgs n. 163/2006 e s.m.i..

#### **Art. 63. Elenco prezzi di riferimento**

Con le precisazioni di cui agli art. precedenti viene qui richiamato:

- Elenco dei Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione

Piemonte, edizione dicembre 2009 per anno 2010 (D.G.R. n. 45-13541 del 16/03/2010, BUR n.11 del 18/03/2010).

Tutti i prezzi richiamati dai precedenti articoli restano fissi ed invariati per tutta la durata del contratto e saranno soggetti alla variazione percentuale offerta dalla Ditta aggiudicataria nella gara di affidamento, con la sola esclusione dei prezzi relativi agli oneri contrattuali di sicurezza, non soggetti a ribasso.

## **IL PROGETTISTA**